

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,
Angela Galato, Giovanni Gandino,
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

A Eleonora Nicosia

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

LAURA D'AMATI, In memoriam. <i>Eleonora Nicosia</i>	p. 351
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>	p. 353
CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>	p. 367
RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>	p. 373
MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>	p. 397
MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>	p. 407
ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i>	p. 441
MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>	p. 477
CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>	p. 485
MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>	p. 511

ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>	p. 535
GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 549
ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>	p. 561
MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>	p. 595
ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>	p. 617
GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>	p. 643

I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT “on warehouse receipts”

Anna Maria Mancaleoni

Sommario: 1. Corsi e ricorsi. – 2. I precedenti: dai *warrants* dei *docks* alle fedi di deposito e alle note di pegno dei magazzini generali. – 3. La Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT *on warehouse receipts*: premesse e finalità. – 3.1. Ambito di applicazione e struttura. – 3.2. Sintesi dei contenuti. – 3.3. Circolazione dei *warehouse receipts* e tutela dei *protected holders*. – 3.4. I *pledge bonds*. – 4. La complessità dell’armonizzazione nell’interazione tra disciplina dei titoli, disciplina delle garanzie mobiliari e fattori extragiuridici.

1. Corsi e ricorsi

Gli artt. 1786-1797¹ del nostro codice civile sono dedicati alla disciplina dei magazzini generali e dei titoli che questi possono emettere su richiesta

¹ Sezione III (“Del deposito nei magazzini generali”), Capo XII (“Del deposito”), Titolo III (“Dei singoli contratti”) del Libro IV. V. le voci enciclopediche di: T. ASCARELLI, *Magazzini generali*, in *Enc. It.*, XXI, 1934, p. 867 ss.; V. ANGELONI, *Magazzini generali*, in *Nov.mo Dig. It.*, X, Torino, 1964, pp. 5-24; G. BOZZI, *Magazzini generali*, in *Enc. Diritto*, XXV, Milano, 1975, pp. 142-164; A. PISANI MASSAMORMILE, *Magazzini generali*, in *Dig. priv., sez. comm.*, IX, Torino, 1993, pp. 184-196; M. RESCIGNO, *Fede di deposito*, in *Dig. priv., sez. comm.*, VI, Torino, 1991, p. 31 ss.; R. LENER, *Nota di pegno*, *ivi*, 1994. Per maggiori approfondimenti: G. ZUDDAS, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, Torino, 2006, pp. 213-239; A. SCALISI, *Il contratto di deposito. Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito nei magazzini generali*, in *Commentario al codice civile* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2011, pp. 363-466; F. MASTROPAOLO - P. DE VECCHIS - E.M. MASTROPAOLO, *Contratti di garanzia reale mediante pegno di beni mobili, di crediti, di moneta, di azienda*, in *I contratti di garanzia*, a cura di F. Mastropaolo, Torino, 2006, pp. 1327-1338; M. IRRERA, *I magazzini generali e il contratto di deposito delle merci*, in *Trattato Galgano*, XVI, Padova, 1991, pp. 867-893. Andando a ritroso v. N. GARRONE, *Magazzini generali o monti di pegni?*, in *Rassegna economica del Banco di Napoli*, XXIII, 1959, 3, pp. 39-424; A. DE MAJO, *Fede di deposito e nota di pegno*, Milano, 1957; Ministero dell’Industria e del commercio, Direzione generale del commercio, *I magazzini generali in Italia*, Roma, 1957; G.A. MICHELI, *Problemi della riforma della legislazione sui magazzini generali*, in *Banca, Borsa, Titoli di credito*, 1956, I, pp. 105-112; A. FIORENTINO, *Del deposito in magazzini generali*, *Commentario Scialoja-Branca, Delle obbligazioni*, artt. 1754-1860, Bologna-Roma, 1956, pp. 111-136; G. MENGHINI, *I magazzini generali e il finanziamento delle merci*, Napoli, 1955; M. BERNARDO, *I magazzini generali in Italia*, Venezia, 1953; T. GARRONE, *In tema di riforma dei magazzini generali*, Roma, 1953; A.

del depositante, i.e. la fede di deposito e la nota di pegno. Alla disciplina codicistica si affianca la legislazione speciale, concernente in larga parte i profili pubblicistici inerenti al soggetto esercente i magazzini generali e allo svolgimento della sua attività².

Le disposizioni del codice civile riguardano, nell'ordine: alcuni diritti e doveri del depositante e del depositario (artt. 1787-1789), tra i quali intercorre un rapporto di deposito che è soggetto, salve alcune deroghe, alla disciplina generale del deposito (art. 1766 e ss. cod.civ.); la fede di deposito e la nota di pegno, di cui vengono indicati i requisiti (art. 1790, "Fede di deposito"; 1791, "Nota di pegno"), le regole di circolazione (art. 1792, "Intestazione e circolazione dei titoli"; art. 1794, "Prima girata della nota di pegno") e i diritti che attribuiscono (art. 1793, "Diritti del possessore"; art. 1795, "Diritti del possessore della sola fede di deposito"; art. 1796, "Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto"), le azioni nei confronti di giranti nel caso di mancato recupero del credito (art. 1797, "Azione nei confronti dei giranti").

La fede di deposito ha la funzione di trasferire la disponibilità della merce³; la nota di pegno ha la funzione di costituire un pegno sulla merce depositata. Il magazzino generale può consegnare la merce esclusivamente al possessore dei due titoli congiunti, qualora non vi sia stato distacco della nota di pegno, o al possessore della fede di deposito che abbia provveduto ad estinguere il debito garantito dalla nota di pegno, in caso di avvenuto distacco.

La fede di deposito rientra, insieme con la lettera di vettura e con la ricevuta di carico (vedi art. 1684 cod.civ.), tra i titoli rappresentativi delle merci, e, pertanto, attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essa specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne

ASSANTE, *I magazzini generali nella economia, nel diritto e nella pratica mercantile*, Napoli, 1938; G. NAPOLITANO, *I magazzini generali in regime corporativo*, Roma, 1931; C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione, del pegno, dei magazzini generali*, Milano-Napoli-Roma, 1922, pp. 553-625; F. CARTECHINI, *I magazzini generali, i punti franchi e i silos*, Torino 1920; U. NAVARRINI, *I magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni*, Torino, 1901; F. HECHT, *La fede di deposito e la nota di pegno*, trad. it. a cura di Iannacone, in *Biblioteca dell'economista*, Serie IV, Torino, 1899, Vol. II, P. II, pp. 81-198; L. BOGNIER, *Riforme alla legge ed al regolamento dei magazzini generali, Osservazioni e proposte*, Torino, Febbraio 1880; E. VIDARI, *I magazzini generali secondo la legislazione italiana e le leggi straniere*, Milano-Napoli, 1876. In chiave storica, v. G. STEMPERINI, *I magazzini generali di Roma: dai progetti ottocenteschi al declino*, in *Roma contemporanea*, XX, 2012, 1, pp. 65-109; S. POTITO, *Nuovi orizzonti commerciali nella Napoli postunitaria: la nascita dei magazzini generali*, in *Storia economica*, XIV, 2011, n. 1, pp. 131-153.

² R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento dei magazzini generali", convertito, con modificazioni, nella Legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche. V. A. PISANI MASAMORMILE, *Magazzini generali*, cit., p. 184, osservando preliminarmente come il momento privatistico e quello pubblicistico si condizionino reciprocamente e le relative discipline si sovrappongano senza adeguato coordinamento.

³ Il possessore della fede di deposito ha anche il diritto di richiedere al magazzino generale che le cose depositate siano divise in più partite e che per ognuna di queste sia rilasciata una fede di deposito distinta (art. 1793 cod.civ., co. 1).

mediante trasferimento del titolo (art. 1996 cod.civ.)⁴. Anche la nota di pegno è considerata titolo rappresentativo della merce, pur se finalizzato a costituire una garanzia (reale) sulla merce depositata⁵. Entrambi i titoli possono essere intestati a nome del depositante o di un terzo da questi designato e sono trasferibili mediante girata, sia congiuntamente, sia separatamente (art. 1792, "Intestazione e circolazione dei diritti"); pertanto, ad essi sono applicabili i principi sulla girata dei titoli di credito, salve esplicite deroghe.

Su richiesta del depositante o del possessore, i due titoli vengono emessi congiuntamente, mediante distacco da un unico registro a matrice, da conservarsi presso il magazzino (art. 1791 cod.civ.). Qualora l'emissione dei titoli non abbia luogo, i regolamenti dei magazzini generali possono prevedere che la consegna liberatoria delle merci avvenga in favore di chi esibisca la ricevuta dell'avvenuto deposito, che assume diverse denominazioni (bollettino d'entrata, ricevuta, scontrino)⁶.

Il depositante, o un successivo giratario dei due titoli emessi congiuntamente, può distaccare la nota di pegno dalla fede di deposito e girarla ad un terzo creditore (e così, nella sostanza, emettere il titolo); a partire da questo momento, i due titoli circolano autonomamente. La prima girata della nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi e la scadenza; la girata corredata di tali indicazioni deve essere riportata sulla fede di deposito (art. 1794 cod.civ., "Prima girata della nota di pegno")⁷.

Pertanto, in Italia, e così negli altri ordinamenti che utilizzano il sistema c.d. del doppio titolo, i due titoli (come variamente denominati) possono circolare congiuntamente o separatamente⁸. In sintesi, nel primo caso (circola-

⁴ L'efficacia rappresentativa riguarda la situazione possessoria, in quanto il titolo surroga la circolazione materiale della merce, ma non riguarda la proprietà delle merci, che si trasferisce con lo scambio dei consensi, rispetto al quale il trasferimento del titolo non è che l'esecuzione dell'obbligazione di consegnare le cose gravante sull'alienante. Tra i tanti G. ZUDDAS, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, cit., p. 214 ss.; A. FIORENTINO, *Del deposito in magazzini generali*, cit., p. 121; C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione, del pegno, dei magazzini generali*, cit., p. 597. Del resto non è necessario, nel momento del deposito della merce presso il magazzino generale, che il depositante dimostri la proprietà della merce depositata.

⁵ V. tra i tanti R. LENER, *Nota di pegno*, cit., § 4; G. ZUDDAS, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, cit., p. 225.

⁶ Se il regolamento nulla preveda, tale documento non può dare diritto, da solo, alla restituzione: per assicurarsi l'effetto liberatorio il magazzino generale deve accertarsi che colui che vuole ritirare la merce sia il depositante, o chi da questi delegato, e procedere all'identificazione dell'esibitore del documento, che è qualificabile come contrassegno di legittimazione. V. per tutti A. PISANI MASSAMORMILE, *Magazzini generali*, cit., § 9; A. FIORENTINO, *Del deposito in magazzini generali*, cit., p. 114 s.

⁷ In verità la "prima girata" qui equivale all'emissione della nota di pegno mediante distacco dalla fede di deposito.

⁸ Il sistema può essere anche "misto": in tal caso il depositante può scegliere tra due o tre tipi legali di documento, a seconda della convenienza: v. P. ABBADESSA, *Note sulla doppia circolazione dei titoli di deposito*, cit., p. 308 e nota 7, per riferimenti specifici. Inoltre, così come la Francia, altri ordinamenti sono passati dal titolo unico al doppio titolo: v. F. CARTECHINI, *I magazzini generali, i punti franchi e i silos*, cit., p. 227 ss.

zione congiunta) il depositante può disporre dei beni rappresentati trasferendo contestualmente al medesimo soggetto entrambi i titoli. Qualora, invece, il depositante voglia ottenere un prestito senza con ciò privarsi della possibilità di vendere la merce (sia pure ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere se il bene non fosse stato gravato da garanzia), può trasferire in garanzia al creditore la nota di pegno separata dalla fede di deposito (circolazione disgiunta); quindi, può vendere la merce tramite la fede di deposito: in tal caso l'acquirente potrà acquisire la merce depositata presso il magazzino generale dietro pagamento della somma di denaro garantita dalla nota di pegno. Il magazzino generale – quale detentore della merce oggetto di pegno nel comune interesse dei possessori dei due titoli – può consegnare la merce depositata al possessore della fede di deposito soltanto a condizione che quest'ultimo paghi la somma indicata nella nota di pegno.

Qualora, alla scadenza, il debito non venga onorato, il possessore della nota di pegno – previo protesto a norma della legge cambiaria (art. 1796 cod.civ., “Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto”) – può far vendere la merce depositata e soddisfarsi sul ricavato della vendita (dedotto quanto spettante ai magazzini generali a titolo di costi e spese per il deposito); nel caso rimanga ancora insoddisfatto, può esercitare le azioni disponibili nei confronti dei giranti (alle condizioni e nei termini di cui all'art. 1797 cod.civ., “Azione nei confronti dei giranti”).

Anche negli ordinamenti in cui, diversamente dall'Italia, il titolo rappresentativo delle merci è unico, la merce può essere trasferita e data in garanzia, ma non è possibile trasferire la disponibilità del bene e costituire una garanzia a copertura di un finanziamento parallelamente, mediante il documento: questo, essendo unico, può essere “speso” soltanto una volta, per una o l'altra finalità.

Gli istituti in considerazione trovano il primo precedente nel diritto inglese, e segnatamente nella *lex mercatoria* sviluppatasi a partire dal XVII secolo, con l'apertura delle grandi rotte commerciali verso Oriente; sono stati poi ‘imitati’ dagli altri ordinamenti di *civil law*, tra cui la Francia e, per il tramite di quest'ultima, l'Italia.

In Francia e in Italia (e, in generale, negli ordinamenti di *civil law*) sono rinvenibili regole specifiche nei codici (civile e/o commerciale) e nella legislazione speciale; in Inghilterra, invece, il *common law* regna ancora pressoché sovrano (mentre negli Stati Uniti la legislazione è intervenuta a più riprese⁹). Nell'ultimo periodo si constata la tendenza a regolamentare i magazzini gene-

⁹ Negli Stati Uniti la disciplina deriva dall'interazione tra il diritto federale (in origine lo *Uniform Warehouse Receipts Act* del 1922, su cui v. B. MOHUN, *The effect of the Uniform Warehouse Receipts Act*, in *Columbia Law Review*, Vol. 13, 1913, n. 3, pp. 202-212, poi abrogato e “riassorbito” nella Section 7 UCC, introdotta nel 2003; e, con specifico riferimento ai prodotti agricoli, lo *US Warehouse Act*, sui quali v. D.L. KERSHEN, *Comparing the United States Warehouse Act and U.C.C. Article 7*, in *Creighton Law Review*, Vol. 27, 1994, pp. 735-772; oltre all'Article 9 UCC per quanto riguarda i profili inerenti all'opponibilità della garanzia) e il diritto statale.

rali e i loro titoli negli ordinamenti dell'Europa orientale, negli ordinamenti che non sono di 'tradizione occidentale' e/o in quelli 'in via di sviluppo' (e quindi anche nell'Africa e nell'Asia)¹⁰. Ovunque, alle regole specifiche si affiancano quelle generali concernenti i diversi istituti rilevanti (deposito, vendita, titoli di credito, pegno).

In tempi recenti, in conseguenza dello sviluppo tecnologico e del conseguente adattamento del quadro giuridico, i titoli possono essere emessi e circolare anche in forma elettronica.

Nel 2024 l'UNCITRAL e l'UNIDROIT – vale a dire due tra le più importanti organizzazioni internazionali operanti per lo sviluppo del commercio internazionale – hanno elaborato, con il coinvolgimento degli *stakeholders*, e approvato congiuntamente una Legge modello sui “warehouse receipts” (“UNCITRAL – UNIDROIT Model Law on Warehouse Receipts”; “Loi type CNUDCI-UNIDROIT sur les récépissés d'entrepôt”)¹¹.

Nella Legge Modello il “warehouse receipt” (“ricevuta di magazzino”, secondo Nostra traduzione) è un documento in forma cartacea o elettronica emesso e firmato da un “warehouse operator” (“operatore di magazzino”, “entrepoteur”) mediante il quale quest'ultimo riconosce di detenere (“to hold”, “détenir”) i beni indicati nel documento per conto del possessore (“holder”; “porteur”) del documento e promette di consegnare i beni a quest'ultimo (art. 1). Il *warehouse receipt* può essere negoziabile o non negoziabile (art. 2, par. 4): se è negoziabile, è emesso all'ordine di una data persona o al portatore, se è non negoziabile è emesso esclusivamente all'ordine di una data persona.

¹⁰ Con riferimento all'Europa orientale e all'Asia centrale cfr. il *Working Paper* del FAO Investment Center, *The use of warehouse receipt finance in agriculture in transition countries*, 2009; P. WEHLING - B. GARTHWAITE, *Designing warehouse receipt legislation. Regulatory options and recent trends*, FAO, Rome, 2015.

¹¹ Sull'iter e la metodologia v. i §§ 12-24 della “Guide to enactment” alla Legge Modello e la documentazione reperibile sui siti UNIDROIT e UNCITRAL; v. inoltre D. NEO, *Drafting a Model Law on warehouse receipts*, in B. Kohler - R. Gulati - T. John (eds), *The Elgar Companion to UNIDROIT*, Cheltenham, 2024, p. 442 ss.; M. DUBOVEC - A. ELIAS, *A proposal for UNCITRAL to develop a Model Law on Warehouse Receipts*, in (22) *Uniform Law Review*, 2017, p. 716 ss. Dal punto di vista dell'Unidroit la Legge Modello si inquadra nelle aree tematiche “Sviluppo agricolo e diritto privato” e “Accesso al credito”; nello stesso ambito v. la *Legal Guide on Contract Farming* (2015), la *Legal Guide su Investment contracts in agricultural land* (2021), il progetto *Legal structure of agricultural enterprises* (CLSAE), derivante dalla partnership fra UNIDROIT, FAO e IFAD (*International Fund for Agricultural Development*). L'interesse per i *warehouse receipts*, e l'auspicio di una disciplina uniforme, è condiviso anche dalle altre organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nelle aree dello sviluppo sostenibile e/o dell'accesso al credito, quali la FAO, la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per gli investimenti, che, a partire dagli anni duemila, hanno avviato studi ed iniziative in materia di *warehouse receipts*, nei quali si rinvengono informazioni sullo *status quo* e indicazioni, anche in termini operativi, sulle modalità di valutazione e attuazione di una del diritto interno; si vedano: FAO, *Working Paper, The use of warehouse receipt finance in agriculture in transition countries*, cit.; *Designing warehouse receipt legislation: Regulatory options and recent trend*, cit.; World Bank, *A guide to warehouse receipt financing reform*, 2016.

La Legge Modello è stata concepita per i paesi ‘in via di sviluppo’¹²: sul presupposto che, nell'immediato futuro, tali paesi saranno chiamati a soddisfare la domanda di prodotti agricoli proveniente da una popolazione mondiale in continuo aumento¹³, si vuole mettere a loro disposizione, nell'interesse di tutti, una disciplina di riferimento capace di incentivare la produzione e lo scambio dei prodotti agricoli. La Legge Modello, pertanto, non è indirizzata agli Stati di ‘tradizione occidentale’, ma, piuttosto, ha attinto – come meglio si vedrà – dall'esperienza di questi ultimi.

Sarà di seguito sinteticamente illustrata la Legge Modello sui *warehouse receipts*, previo excursus sulle origini storiche dei magazzini generali negli ordinamenti che hanno costituito un precedente per quello italiano, per poi collocarla nel più ampio quadro di riferimento sovranazionale e comparato.

¹² Lo studio *Designing warehouse receipt legislation*, cit., fa ampi riferimenti al quadro giuridico presente in numerosi paesi in via di sviluppo, situati nel continente africano, in Asia, America del sud e nell'est europeo, alcuni dei quali hanno introdotto una disciplina in tempi più recenti: “...Gli Stati Uniti d'America e molti paesi dell'America Latina e dell'Europa occidentale dispongono di sistemi di finanziamento delle ricevute di magazzino consolidati, basati su normative introdotte all'inizio del XX secolo o prima. Anche alcuni paesi asiatici come Cina, Vietnam e Filippine dispongono di sistemi legali consolidati per l'immagazzinamento. Nell'Europa orientale e in Asia centrale, numerosi paesi hanno introdotto o riformato la legislazione sulle ricevute di deposito a partire dagli anni '90, come Bulgaria, Kazakistan, Ungheria e Turchia. Nell'Africa orientale e meridionale, negli ultimi due decenni, sono state avviate numerose iniziative per promuovere le ricevute di deposito. Legislazioni di supporto sono state emanate, tra gli altri, in Tanzania, Uganda, Zambia ed Etiopia. Tuttavia, in molti paesi in via di sviluppo e in transizione, l'uso delle ricevute di deposito rimane limitato; uno dei principali vincoli è la mancanza di un adeguato quadro giuridico di supporto. Ad esempio, diversi paesi nei Balcani, in Asia centrale e nel Caucaso non dispongono di una legislazione moderna in materia di deposito” (p. XIII, traduzione nostra). Nella parte III dello studio viene schematizzato il quadro giuridico di Argentina, Brasile, Francia, India, Indonesia, Kazakistan, Filippine, Tanzania, Turchia, Uganda, Ucraina, Stati Uniti. V. anche lo studio promosso da FAO e *European Bank for Reconstruction and Development*, *Designing warehouse receipt legislation*, cit., per riferimenti al quadro normativo in Argentina, Brasile, Francia, India, Indonesia, Kazakistan, Filippine, Tanzania, Turchia, Uganda, Ucraina, Stati Uniti; lo studio della FAO, *The use of warehouse receipt finance in agriculture in transition countries*, cit., per riferimenti sintetici a Stati, perlopiù dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, ma anche ad Africa e Filippine. Sull'Africa v. T. BOLSHOVA, *Warehouse receipt law reform in Africa: OHADA as a case study*, Aston University, Tesi di dottorato, settembre 2024; sull'India R. LAXMAN - B. PRABHU, *Negotiable warehouse receipt: an effective instrument for agriledge-financing*, in *EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research*, (13) 2025, n. 1.

¹³ Nella bozza della Guida Unidroit, facendo riferimento ai dati rinvenuti nel report della FAO, *How to feed the world in 2050, Executive summary paper*, 2009 (www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf), si afferma che l'introduzione di una disciplina sarà particolarmente utile specialmente nei paesi in via di sviluppo dell'Africa, dal momento che si stima che la produzione di cibo dovrà aumentare di circa il 70% entro il 2050, per soddisfare una popolazione mondiale di 9.1 miliardi di persone.

2. I precedenti: dai warrants dei docks alle fedi di deposito e alle note di pegno dei magazzini generali

Agli albori della sua storia, il magazzino generale è un locale in funzione di mero deposito delle merci, e quindi idoneo alla loro conservazione: è il caso dei *sylos* greci e degli *horrea* romani, pubblici o privati, e, successivamente, dei fondachi, magazen o dogane medioevali¹⁴. Soltanto in epoca più recente i magazzini generali acquistarono le funzioni che gli sono tuttora proprie e che ne giustificano la peculiare disciplina, quali sono le seguenti: custodia e conservazione delle merci, emissione di speciali titoli di commercio, vendita volontaria o forzata delle cose depositate¹⁵.

Se l'Italia, come già evidenziato, ha mutuato la disciplina dalla Francia, quest'ultima ha seguito l'esempio inglese.

In Inghilterra i "warrants" nacquero nel contesto della prassi commerciale sviluppatasi dagli inizi del XVIII secolo attorno ai "docks", i.e. moli e adiacenti banchine, con inclusi ampi locali adibiti al deposito, nelle quali si svolgevano le operazioni accessorie al carico e scarico delle merci e alla loro custodia, per il tramite delle compagnie addette.

I *warrants* più diffusi nella prassi di allora erano i *warrants* "ordinary", che consentivano al portatore di ottenere la consegna dei beni senza necessità di presentare ulteriore documentazione; e i *warrants* con "weight note", a cui era collegato un documento (la *weight note*, riportante le stesse indicazioni presenti nel *warrant*): l'acquirente acquistava il possesso della *weight note* dietro pagamento di una somma, ma aveva diritto alla consegna del *warrant* soltanto dopo aver pagato, entro il termine previsto, la differenza tra quanto già versato e il valore residuo della merce; una volta sopraggiunta la scadenza, la *weight note* perdeva efficacia. Nella prassi successiva si affermarono i "prime" *warrants*, emessi su richiesta dell'importatore, per l'intero o parte di un carico di beni, e utilizzati per ottenere delle anticipazioni dalle banche o da altri finanziatori (ed anche da chi già possedesse una polizza di carico sugli

¹⁴ Il rapporto tra proprietario delle merci e proprietario del magazzino si presentava come contratto di locazione dei locali; con la consegna delle chiavi del locale al proprietario delle merci che, con il trasferimento della chiave al creditore, poteva costituire in pegno le merci depositate nei locali: v. NAVARRINI, *I magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni*, cit., pp. 20, 11-33, per un ampio excursus sull'epoca antica e medioevale; sullo sfondo dei magazzini in epoca medioevale è ambientata anche una novella del Decamerone ricordata da Walter Bigiavi nella Rivista trimestrale (*Boccaccio e i magazzini generali*, in *Riv. Trim.*, 1947, p. 189 s.).

¹⁵ Sono le funzioni richiamate anche nella nostra disciplina interna, sul punto rimasta invariata: v. art. 1, R.D.L. 1° luglio 1926, n. 2290; "I Magazzini generali hanno per oggetto: 1. di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate; 2. di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno; 3. di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio".

stessi beni, dal momento che, soprattutto originariamente, i *warrants* offrivano al creditore garanzie maggiori rispetto a quelle offerte dai *bills of lading*)¹⁶.

A partire dai *docks* di Londra e Liverpool, il sistema si diffuse nei diversi scali portuali, guadagnando la fiducia presso il pubblico in generale anche grazie alla professionalità e all'integrità nella gestione delle operazioni dimostrata dalla Compagnie delle Indie e successivamente dai Docks¹⁷.

La natura giuridica dei *warrants* costituì terreno di scontro tra la comunità mercantile e i giudici, fino a quando si affermò il principio che è tuttora vigente nel *common law*¹⁸: i documenti in considerazione non valgono, di per sé, a trasferire il possesso o la proprietà dei beni a favore di chi abbia il possesso materiale del documento, essendo a tal fine necessario un ulteriore atto (c.d. "attornment") da parte del magazzino generale depositario nei confronti del possessore del documento che riconosca il diritto di quest'ultimo; prima di tale atto, l'*holder* del *warrant* si trova esposto alle eventuali pretese avanzate da terzi (cosicché l'affare potrebbe risultare troppo rischioso e quindi non conveniente).

Si constata che nelle moderne trattazioni di diritto commerciale inglese lo spazio dedicato ai *warehouse receipts* è limitato. "Warrants" e "warehouse

¹⁶ Vi erano, inoltre, i *warrants* con "gauge note", simili per scopo ai *warrants* con *weight notes*, ma utilizzati per i prodotti alcolici; i *warrants* con "lot note", simili ai precedenti, ma utilizzati per beni non sono soggetti a misurazione per unità di misura (quali, per esempio: articoli di porcellana, tessuti di cotone, seta, scialli): v. J. ELLA, *Warrants for goods: their use and abuse; being a brief explanation of the present system of warrants, and the imperfect security it affords*, London, 1856, pp. 8-12, e *passim*, per una descrizione critica della prassi commerciale risalente. Più in generale, per comprendere lo sviluppo storico di *docks* e *warehouses*, v. J.R. McCULLOCK, *A dictionary, practical, theoretical and historical of commerce and commercial navigation*, voci *Docks* (497 ss.) e *Warehouses* (1504 ss.), London, 1880; F. HECHT, *La fede di deposito e la nota di pegno*, cit., 82-100, F. CARTECHINI, *I magazzini generali*, cit., pp. 210-218.

¹⁷ A seconda delle condizioni del mercato, per i commercianti poteva non essere conveniente vendere immediatamente e risultare più proficuo consegnare i *warrants* ai banchieri o ai brokers (dietro un'anticipazione pari ai due terzi o tre quarti del valore di mercato dei beni, al tasso di interesse corrente); il creditore custodiva il *warrant*, cui era attaccata una "letter of hypothecation", nella propria cassaforte, e questa veniva considerata una garanzia analoga a quella costituita dal possesso materiale dei beni rappresentati nei documenti. I *warrants*, inoltre, rendevano più agevoli le vendite, costituendo un mezzo di scambio alternativo alle banconote e rispetto a queste più maneggevole. Il sistema si sarebbe prestato ad abusi una volta cessata la gestione esclusiva da parte della Compagnia delle Indie e, successivamente, quella delle compagnie dei Docks. Per diverso tempo, nel commercio delle materie prime provenienti dall'India, i commercianti avrebbero evitato di utilizzare il termine "pawned" e privilegiato l'espressione "hypothecate" – che divenne di uso generale nel mercato coloniale – con riferimento ai warrants e *bills of lading* emessi dietro anticipazione. V. ancora J. ELLA, *Warrants for goods*, cit., pp. 15-25.

¹⁸ C. GUTTERIDGE, *The Law of England and America relating to warehouse receipts*, in *Journal of Comparative Legislation and International Law*, Vol. 3, No. 1, 1921, p. 7 s.; T.E. SCRUTTON - F.D. MACKINNON, *Scrutton on Charterparties and bills of lading*, London, 1923, p. 207 (*sub Article 67*, "Effect of indorsement and delivery of a document of title on the right of stoppage").

receipts” sono menzionati normalmente in contrapposizione ai “bills of lading” (polizze di carico), i quali, diversamente dai primi, sono “documents of title”, per cui la consegna del documento equivale, per la maggior parte delle finalità, alla consegna dei beni¹⁹. La regola generale di *common law* non opera, tuttavia, qualora siano applicabili delle regole *statutory*, rinvenibili in alcuni contesti locali, che, sostanzialmente, attribuiscono alla persona indicata nel documento o al giratario gli stessi diritti del proprietario²⁰.

La natura giuridica dei *warrants* e dei *warehouse receipts* nel *common law* è stata recentemente chiarita dalla *High Court*, in una controversia insorta a seguito di contraffazione di *warrants* emessi su nichel²¹. La Corte – previo excursus sulle *authorities* – ha confermato che le ricevute di magazzino, diversamente dalle polizze di carico, non sono *documents of title*; il solo trasferimento del *warehouse receipt* all’acquirente non è sufficiente ai fini del trasferimento del “constructive possession” sulla merce depositata; a tal fine è necessario che il magazzino generale compia un atto di riconoscimento (“attornment”) con cui attesti che la merce ivi depositata è, da tale momento, detenuta per conto del nuovo *holder*, e non più per conto del depositante ori-

¹⁹ “Document of title”, in *common law* è esclusivamente un documento il cui trasferimento determina anche trasferimento del “constructive possession” sui beni indicati nel documento, ivi incluso il trasferimento della proprietà su tali beni; lo status di “document of title” si acquista in conseguenza di una consuetudine commerciale che riconosca che il trasferimento del “constructive possession” e della proprietà può realizzarsi mediante trasferimento (per girata o consegna) dello stesso documento; tuttavia, una tale consuetudine non esiste in relazione ai *warehouse receipts*. In verità, la stessa espressione “document of title” è talvolta utilizzata, anche nello *statutory law* (in particolare nel c.d. tra s. 1(4) *Factors Act* e *Sale of Goods Act*), con un significato che non soddisfa la definizione di documento negoziabile o trasferibile in *common law*: *Benjamin’s Sale of Goods*, 12th Ed., 2025, § 18-434 ss.

²⁰ Per esempio, ai sensi del *Port of London Act* 1968, s.146(4), alcuni *warrants* emessi dai docks “... shall be transferable by endorsement and shall entitle the person named therein or the last endorsee thereof to the delivery of the goods specified therein and the goods so specified shall for all purposes be deemed to be his property”. *Benjamin’s Sale of Goods*, cit., § 18-444 (“Statutory dock and warehouse warrant”).

²¹ *Natixis v Marex and Access World* [2019] EWHC 2549 (Comm): la controversia verteva sulla sussistenza o meno del “fundamental mistake” e sulla violazione del “due of diligence”. V. l’excursus (§§ 227-238) e le conclusioni: per quanto vi siano casi i *warehouse receipts* sono stati considerati *documents of title* dalle corti (v. i due casi citati a §§ 236-237), è chiaro che i *warehouse receipts* non sono, in *common law*, *documents of title* (§ 238). Negli ultimi anni sono emersi diversi casi di frode mediante *warehouse receipts* emessi su nichel; uno di questi ha originato le sentenze *Natixis S.A. (“Natixis”) v. Marex Financial (“Marex”) and Access World Logistics (Singapore) Pte Ltd* (2019) EWHC 2599 (Comm); *ED&F Man Capital Markets Limited (“MCM”) v. Come Harvest Holdings Limited (“Come Harvest”) and others* (2022) EWHC 229 (Comm) e (2022) EWCA Civ 1704; *ANZ Commodity Trading Pty Ltd (“ANZ”) v. Excellent Raise Overseas Limited and Others* (2023) HKCFI 179; l’operazione di contraffazione, protrattasi per diciotto mesi, aveva procurato agli autori un arricchimento pari ad oltre 326 milioni di dollari. V., in precedenza, scaturente da frodi finanziarie mediante emissione di *warehouse receipts* falsi su metalli nel porto di Qingdao e vertente principalmente su questioni di diritto internazionale privato, *Impala Warehousing and Logistics (Shanghai) Co Ltd v Wanxiang Resources (Singapore) Pte Ltd* (2015) EWHC 811 (Comm).

ginario/venditore o del previo giratario; in difetto di *attornment*, l'acquirente non può esigere dal magazzino la consegna della merce.

La situazione è diversa negli Stati Uniti: la legislazione, intervenuta sin da epoca risalente, ha riconosciuto ai *negotiable warehouse receipts*, lo status, sostanzialmente, di *documents of title* (cosicché l'acquirente del documento acquista sui beni gli stessi diritti di cui era titolare il venditore)²².

Dall'Inghilterra il sistema dei *docks* si diffuse nell'Europa continentale, e prima di tutto in Olanda (1822), Belgio (1846), Francia (1848).

In Francia l'esigenza di accogliere e disciplinare i *magasins généraux* fu avvertita quale reazione alla crisi economica che aveva preceduto e seguito la Rivoluzione del 1848²³. In sintesi, secondo la prima disciplina, introdotta nel 1848²⁴, i commercianti potevano depositare le materie prime, le merci e gli oggetti fabbricati, ricevendo un documento chiamato "récépissé"²⁵, trasmissibile

²² C. GUTTERIDGE, *The Law of England and America*, cit., p. 9 ss. V. *Uniform Warehouse Receipts Law* 1906, s. 41: "A person to whom a negotiable receipt has been duly negotiated acquires thereby – (a) Such title to the goods as the person negotiating the receipt to him had or had ability to convey to a purchaser in good faith for value, and also such title to the goods as the depositor or person to whose order the goods were to be delivered by the terms of 'the receipt had or had ability to convey to a purchaser in good faith for value, and (b) The direct obligation of the warehouseman to hold possession of the goods for him according to the terms of the receipt as fully as if the warehouseman had contracted directly with him". Per ulteriori riferimenti al quadro giuridico statunitense v. *supra*, nota 9.

²³ Le merci si accumulavano nei magazzini e la ricchezza non circolava; chi possedeva denaro tendeva a conservarlo, limitando le spese; in tale contesto si guardava all'Inghilterra con spirito di emulazione, ritenendosi che il suo successo commerciale fosse in larga parte merito del sistema dei docks. Tra i tanti v. A. CAUMONT, *Institution du crédit sur marchandises ou le commerce du monde d'après les travaux législatifs et règlements d'administration publique sur les warrants français avec un traité complet méthodique et raisonné sur les courtiers de commerce en général*, Paris, Havre, 1859, in particolare p. 38 ss. (sulla superiorità del sistema inglese), p. 40 ss. (per la critica al sistema francese); nello stesso senso P. NICOLE, *Magasins généraux, docks et warrants ventes publiques de marchandises en gros* (con appendice completa dei testi normativi), Paris, 1860, pp. VII-XVI, e A. SAUZEAU, *Manuel des docks, des ventes publiques et des warrants* Paris, 1877, p. 202 ss.

²⁴ *Décret 21 mars 1848 portant creation des magasins généraux, ou les negociants et les industriels pourront déposer les matieres premières, marchandises et objets fabriques dont ils sont propriétaires*, completato da un *arrêté* del ministro delle finanze del 26 marzo e dalla *loi* 23 agosto 1848.

La disciplina si è sviluppata a partire da quella degli *entrposages*, depositi nei quali le merci potevano essere collocate temporaneamente affinché i commercianti potessero posticipare il pagamento dei diritti doganali al momento dell'esportazione o della messa in commercio all'interno del mercato nazionale; negli *entrposages* le merci erano messe al sicuro tramite una doppia chiave (una per il gestore del deposito, l'altra per la dogana). Sul punto v. per tutti A. SAUZEAU, *Manuel des docks, des ventes publiques et des warrants*, cit., pp. 39-52.

²⁵ Nel progetto di legge si utilizzava l'espressione "bulletin de gage", ma poiché questa sembrava incorporare il diffuso pregiudizio negativo che circondava le operazioni di prestito su pegno, se ne suggerì la sostituzione con il termine "warrant", importato dall'Inghilterra; tuttavia, in sede di approvazione, rilevandosi come "warrant" indicasse nel paese d'origine ciò che nella legge francese era denominato "récépissé", per evitare confusioni, accanto a "warrant" fu aggiunta la parafrasi "bulletin de gage" (v. ora art. L. 522-25 *code de commerce*). V. per tutti N.

mediante girata (“endossement”), che veniva estratto da un registro a matrice (“à souche”) ed autenticato mediante un timbro della Repubblica e uno del magazzino. Rispetto a quella inglese, l’esperienza francese – e successivamente quella italiana – si distingueva prima di tutto per un marcato controllo pubblico sull’esercizio dei magazzini generali, subordinato a specifica autorizzazione, anche con riferimento all’emissione dei titoli rappresentativi.

Il sistema così introdotto fu ritenuto da subito inadeguato, sotto più profili²⁶. Si prevedeva un titolo unico, utilizzabile ai fini del trasferimento della merce o in funzione di garanzia; la necessaria pubblicità sul registro rendeva noti ai concorrenti gli affari del titolare del *récépissé*; la necessità di menzione sui registri, necessaria ad ogni successiva girata, rendeva meno agevole la circolazione; la stima, da parte di un perito, circa il valore delle merci, da riportare sul titolo, dilatava i tempi di consegna del *récépissé* (laddove tale indicazione non aveva ragion d’essere, restando il valore delle merci variabile a seconda delle fluttuazioni di mercato); la vendita dei beni in caso di mancato pagamento del debito era subordinata all’autorizzazione del Presidente del Tribunale di commercio, dietro protesto giudiziale (e dunque con aggravio di tempi e costi); in caso di mancato pagamento alla scadenza, il cessionario portatore poteva agire sia contro il debitore ed i giranti, sia sulle merci depositate. Sull’impiego delle merci quale garanzia per il credito pesava, inoltre, il pregiudizio culturale che portava ad equiparare i magazzini generali ai monti di pietà²⁷.

Nel 1858 fu introdotta una nuova disciplina, che rimediò in parte ai limiti di quella precedente²⁸. La nuova *Loi*, in particolare, segna il passaggio al sistema del doppio titolo (*récépissé* e *warrant*, o *bulletin de gage*, unito al primo e

DAMASCHINO, *Traité des magasins généraux, docks, et des ventes publiques de marchandises en gros*, Paris, 1860, p. 72 s.

²⁶ N. DAMASCHINO, *Traité des magasins généraux*, cit., pp. 37-42.

²⁷ Organizzati di fatto unicamente per il prestito dietro pegno, i magazzini generali altro non sarebbero stati se non una forma dissimulata di monti di pietà, adattata alle necessità del commercio. Che tale pregiudizio sussistesse, pur non avendo ragion d’essere, è affermazione costante tra i commentatori: v., tra i tanti, A. SAUZEAU, *Manuel des docks, des ventes publiques et des warrants*, cit., p. 95; N. DAMASCHINO, *Traité des magasins généraux*, cit., p. 70 s.

²⁸ *Loi* 28 maggio 1858 (modificata in parte dalla *loi* 31 août 1870, la quale consentì ai magazzini generali di fare credito dietro garanzia delle merci depositate e di negoziare i *warrants*: sul punto v. M.P. AUGER, *Les magasins généraux considérés spécialement comme institution de crédit*, Paris, p. 128 ss.), completata da un *décret* attuativo del 12 marzo 1859 (a sua volta modificato da un *décret* del 21 avril 1888). Successivamente, v. *Ordonnance* del 6 agosto 1945, n. 45-1744, concernente i profili pubblicistici, modificata dalla *loi* 2019-486 du 22 mai 2019. Per fare in modo che i magazzini generali svolgessero un ruolo effettivo di rilancio del commercio, fu emanata parallelamente una legge di riforma delle vendite pubbliche di mercanzie all’ingrosso (*loi* 28 maggio 1858). V.: E. THALLER, *Traité élémentaire de droit commercial*; Paris, 1910, p. 760 ss. (e ed. 1922, p. 897 ss.); R. HARDEL, *Des récépissés et warrants délivrés par les magasins généraux, Commentaire pratique de la loi du 28 mai 1858*, Paris, 1936, p. 22 ss.; R. GRANGER, *Les warrants des magasins généraux*, in *Le gage commercial, sous la direction* di J. Hamel, Paris, 1953, pp. 156-208; P. LESCOT e R. ROBLOT, *Les effets de commerce*, Paris, 1953, p. 307 ss.; F. CARTECHINI, *I magazzini generali, i punti franchi e i silos*, cit., pp. 222-225.

contenente le stesse attestazioni); la valutazione del valore delle merci diventa facoltativa; non è più necessaria la trascrizione del trasferimento sui registri del magazzino generale ad ogni girata e i titoli sono trasferibili, unitariamente o separatamente, mediante *endossement*²⁹; il portatore del *warrant* che non sia stato pagato può soddisfarsi sulla merce previo protesto, ma senza necessità di autorizzazione giudiziaria, e ha diritto di rivalsa nei confronti dei giranti soltanto dopo aver esercitato l'azione sulle merci. Inoltre, al fine di facilitare la circolazione della merce rappresentata dal *récépissé*, la Banca di Francia e i *comptoirs d'escompte* – recentemente introdotti a Parigi e in tutti i grandi centri agricoli, industriali e commerciali – erano autorizzati ad accettare il *récépissé* in sostituzione di una delle firme richieste qualora tale titolo fosse presentato allo sconto insieme con un titolo all'ordine³⁰. Quindi, dapprima nel 1898 e poi nel 1906, quando il credito all'agricoltura acquisì maggiore importanza, fu introdotta una disciplina specifica sui *warrants agricoles*³¹.

Oggi i testi normativi che disciplinavano originariamente i magazzini generali risultano abrogati; la relativa disciplina è stata trasposta nel *code de commerce* (art. L. 522-1 ss.)³² ed è sopravvissuta sino ai giorni nostri nonostante le significative riforme generali delle garanzie e l'abrogazione di altre tipologie di *warrants*, cadute in desuetudine³³. La materia non risulta oggetto di attenzio-

²⁹ Per quanto riguarda la natura giuridica dei documenti v. M. CABRILLAC, *Magasins généraux (actualisée par T. DE RAVEL D'ESCLAPON)*, *Répertoire commercial*, maggio 2016, § 52 ss.; R. GRANGER, *Les warrants des magasins généraux*, cit., p. 160 ss. Con specifico riferimento ai *warrants* v. M. CABRILLAC, *Warrant (actualisée par T. DE RAVEL D'ESCLAPON)*, *Répertoire commercial*, maggio 2016, in particolare § 7.

³⁰ C. LYON-CAEN - L. RENAULT, *Traité de droit commercial*, Paris, 1923, p. 373 s. Similmente la disciplina italiana (R.D.L. n. 2290/1926, art. 11) prevede che le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali ai fini dello sconto presso gli istituti di credito, anche qualora i relativi statuti chiedono tre firme ai fini dello sconto delle cambiali.

³¹ *Loi 18 juillet 1899 e loi 30 avril 1906*, con cui si derogava alla regola della *mise en possession* del creditore ai fini della costituzione del pegno. V. C. LYON-CAEN - L. RENAULT, *Traité de droit commercial*, cit., pp. 340 s., 391-399; E. DELLOR, *Les Warrants agricoles et leur rôle économique, étude de la loi du 18 juillet 1898*, Thèse pour le doctorat, Paris, 1900; J. GODEMEL, *Étude sur les warrants agricoles, d'après la loi du 18 juillet 1898*, Thèse pour le doctorat, Paris, 1900; J. SOURDAT, *Des Warrants agricoles, étude sur la loi du 18 juillet 1898*, Thèse pour le doctorat, Paris, 1902; S. D. KRAJESKI, *Droit rural*, 2024, p. 386 ss.; U. NAVARRINI, *I magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni*, cit., p. 279 ss.

³² I *magasins généraux* sono disciplinati dagli artt. L. 522-1 ss. del *Code de commerce* ("Chapitre II, Des dépôts, Titre II, Des garanties, Livre V, Des effets de commerce et des garanties"); più precisamente, artt. L. 522-2 - L. 522-13 ("Section I, De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation"); artt. L. 522-14 - L. 522-19, "Section II, Des obligations, des responsabilités et de garanties"); artt. L. 522-20 - L. 523, "Section III, Du fonctionnement et du contrôle". La *Section IV* è intitolata "Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage".

³³ Si tratta del *warrant hôtelier*, del *warrant pétrolier*, del *warrant des stocks de guerre* e del *warrant industriel*, fattispecie di *gages* senza spossessamento, circolanti nella forma del titolo all'ordine, introdotti nel corso del XX secolo su spinta di alcuni rami professionali per consentire loro di utilizzare i beni produttivi in garanzia senza essere privati del possesso; ai fini della pubblicità, furono istituiti dei registri che, tuttavia, non garantivano l'opponibilità della garanzia. Dopo la riforma generale del pegno, nel 2006, è venuta meno la necessità di

ne né in dottrina³⁴, né in giurisprudenza. E' rimasto in vita, invece, il *warrant agricole*, qualificabile quale *gage sans déplacement*, ora disciplinato agli artt. L. 342-1 / L. 342-17 del *code rural et de la pêche maritime*³⁵.

Infine, con riferimento ai prodotti agricoli, deve menzionarsi la recente introduzione della “*reçu d'entreposage*”: si tratta di un titolo rappresentativo utilizzabile esclusivamente per le materie prime iscritte su una lista definita mediante provvedimento del ministro dell'economia che possono costituire oggetto di contratto negoziato su una piattaforma di negoziazione di strumenti finanziari³⁶.

Anche nell'Italia nascente i magazzini generali suscitavano grande interesse e il dibattito portò all'introduzione della prima disciplina, ricalcante quella francese (così come il dibattito che la accompagnò)³⁷. Alla legislazione speciale, concernente anche i controlli pubblicistici sui magazzini generali³⁸, si affiancò la disciplina di diritto comune, concernente la fede di deposito e la nota di pegno, la loro circolazione, la vendita delle cose depositate, le azioni disponibili ai creditori insoddisfatti (art. 461-479 cod.comm., Titolo XVI, “Del deposito di merci e derrate nei magazzini generali”, Libro I). Quindi la disciplina del

tali pegni speciali, essendo ormai possibile costituire un “*gage sans désappropriation*” su tutti gli “*actifs corporels*”, a garanzia di qualsiasi credito, prevedendosi, in alternativa alla *désappropriation*, l'iscrizione su un registro per i *gages* (artt. 2338, 2337 *code civil*); tale pubblicità preclude, tra l'altro, l'invocabilità del possesso in buona fede (art. 2337 *code civil*, al. 2). Tra i tanti v. J. MESTRE - E. PUTMAN - M. BILLIAU, *Droit spécial des sûretés réelles*, in *Traité de droit civil sous la direction de J. Ghestin*, Paris, 1996, pp. 360-370; L. AYNÈS - P. CROCC - A. AYNÈS, *Droit des sûretés*, Paris, 2024, p. 361 ss.

³⁴ La manualistica sulle garanzie reali dedica ai *warrants* uno o più paragrafi meramente ricognitivi e sintetici.

³⁵ V. J. MESTRE - E. PUTMAN - M. BILLIAU, *Droit spécial des sûretés réelles*, cit., pp. 344-360. V., inoltre, il *warrant* speciale disciplinato nel *code du vin* (art. 56 ss.).

³⁶ *Loi 22 mai 2019*, n° 2019-486: artt. L. 522-37-1 / L. 522-37-4 del *code de commerce*. Di fatto, il nuovo schema fondato sulla *reçu d'entreposage* trova applicazione principalmente nel mercato dei cereali e ha la finalità di agevolare la vendita dei cereali sui mercati digitali. La disciplina si differenzia da quella dei *récépissés* e dei *warrants*: in primo luogo, la titolarità della *reçu* risulta dall'iscrizione su un registro gestito dal titolare di una piattaforma di negoziazione di strumenti finanziari; il pegno sui beni rappresentati dalla *reçu d'entreposage* può essere costituito dal titolare di questa con effetti opponibili alle stesse parti contraenti e a terzi mediante iscrizione nel medesimo registro. Sui beni rappresentati da una *reçu d'entreposage* non può essere costituita alcuna garanzia diversa dal *gage* ivi disciplinato, pena l'inopponibilità della costituzione. Le informazioni relative al *gage* sono consultabili gratuitamente su un sito di informazioni accessibile online. Si precisa che le stesse merci non possono essere oggetto di *récépissé-warrant* e di *reçu d'entreposage*. V. T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *Premières vues sur les reçus d'entreposage*, in *AJ Contrat*, 2019, p. 269 ss.; X. DELPECH, *Précisions réglementaires sur les reçus d'entreposage*, ivi, 2020, p. 4 s.

³⁷ Tra i tanti v. G. STEMPERINI, *I magazzini generali di Roma: dai progetti ottocenteschi al declino*, cit.; G. BOZZI, *Magazzini generali*, cit., p. 143; M. ERRERA, *Considerazioni intorno la legge italiana sui magazzini generali (3 luglio 1871) e la istituzione dei magazzini generali in Italia*, in *Archivio giuridico*, 1871, 8, pp. 242-248.

³⁸ Legge 3 luglio 1871, n. 340, il cui regolamento fu approvato con R.D. 4 maggio n. 1873, n. 1371, completata dalla legge 2 aprile 1882, n. 682, poi incorporata in un testo unico dedicato ai magazzini generali (R.D. 17 dicembre 1882, n. 1154, in vigore dal 1° gennaio 1883).

codice di commercio fu trasfusa nel codice civile italiano del 1942 con modifiche di limitato rilievo, mentre la legislazione speciale ha subito cambiamenti significativi rispetto all'epoca della prima introduzione³⁹.

Sin dagli inizi del '900⁴⁰ la dottrina ha sottolineato l'irrilevanza pratica dei titoli emessi dai magazzini generali⁴¹ (giustificabile anche nel più ampio scenario del declino dell'intera categoria dei titoli rappresentativi delle merci⁴²), e particolarmente delle note di pegno⁴³.

³⁹ Da ultimo, con le modifiche apportate alla Legge n. 1158/1927 dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 1471 (in vigore dal 14 settembre 2012), l'iter per l'apertura o l'ampliamento di un magazzino risulta semplificato: il precedente regime di autorizzazione è stato convertito in Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il Registro delle Imprese, allegando la documentazione tecnica relativa all'idoneità e alla sicurezza dei locali (spesso vistata dal Genio Civile).

⁴⁰ V., già nel 1922, C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione, del pegno, dei magazzini generali*, cit., p. 594: "L'istituto dei magazzini generali è sorto precipuamente per agevolare la circolazione delle merci mediante la circolazione dei titoli che le rappresentano. E pur vero che questo scopo non fu da noi praticamente raggiunto, perché le vendite non si fanno perlopiù sovra le fedi di deposito; chi compra le merci le ritira per solito dal magazzino per rivenderle al momento o per consumarle. D'altra parte la nota di pegno resta di regola nelle mani di chi fece la sovvenzione: quando pure è negoziata non esce dalla città ov'è il magazzino che l'ha emessa: quel titolo non esercita, come la cambiale, una funzione di credito nei rapporti di una piazza coll'altra, di un paese con l'altro; esso compie press'a poco la funzione di qualsiasi altro documento di un contratto di pegno". Anche in Austria i *warehouse receipts* non hanno alcuna rilevanza pratica: v. O. WÄCHTER, E.E. KILMER, H. BELLANDO, *Financing the transfer of goods under Austrian law and the use of warehouse receipts*, in *Uniform Law Review*, 22, 4, 2017, pp. 731-746.

⁴¹ Invocando una riforma che li renda finalmente "i veri regolatori della ricchezza nazionale", "nelle dovute forme e nei dovuti modi, dei centri propulsori di sviluppo dell'economia nazionale", v. M. BERNARDO, *I magazzini generali in Italia*, cit., p. 48. Gli ultimi contributi di rilievo risalgono agli anni '50 e '60, quando ancora, soprattutto da parte dei rappresentanti dei magazzini generali, si auspicava una riforma che riuscisse a rilanciarli: v. i riferimenti bibliografici risalenti a quell'epoca alla nota 1; in particolare, la Federazione nazionale dei Magazzini generali d'Italia promosse un convegno a Torino, nel 1951, incentrato principalmente sulla discussione del progetto redatto da A. Weiller con la collaborazione dell'avv. Falaguerra, su cui si rinvia a T. GARRONE, *In tema di riforma dell'ordinamento dei magazzini generali*, cit.

⁴² Quali: l'accresciuta velocità dei trasporti, che rende meno urgente la necessità di disporre delle merci in transito, nel fatto che le merci in viaggio sono più spesso consegnate allo stesso caricatore o a un soggetto che sia collegato con lui; nel progressivo allontanamento dell'Italia dalle rotte internazionali; la tendenza alla riduzione dello stoccaggio delle merci da parte dei distributori al fine di realizzare economie finanziarie; l'atteggiamento di totale disfavore delle banche, che li ricevono con difficoltà e con particolari cautele e comunque preferiscono ottenere la girata dei due titoli congiunti; l'ignoranza della funzione dei magazzini generali nel ceto commerciale e industriale medio; a ciò si aggiunga l'onerosità dell'emissione del titolo da un lato e l'impossibilità, allo stato attuale, di procedere all'eliminazione del titolo cartaceo sostituendolo con uno strumento informatico che svolga le stesse funzioni. V. G. ZUDDAS, *Il deposito in albergo e nei magazzini generali*, cit., p. 217; M. RESCIGNO, *Fede di deposito*, cit., § 1.

⁴³ V. P. ABBADESSA, *Note sulla doppia dichiarazione dei titoli di deposito*, cit., p. 311 ss., sottolineando il contrasto tra la prassi e il sistema delineato dalla legge: la banca richiederebbe la piena e incondizionata disponibilità del doppio titolo e questo verrebbe utilizzato esclusivamente in funzione creditizia (tant'è che in alcuni ambienti e per talune merci il deposito nei magazzini generali avverrebbe esclusivamente in funzione della richiesta di credito alla banca

3. La Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT on warehouse receipts: premesse e finalità

Le premesse e le finalità della Legge Modello sono esplicate nella “Guide to Enactment” che la accompagna.

Ai *warehouse receipts* vengono attribuite cinque principali funzioni: 1) consegna dei beni; 2) custodia dei beni, in conformità con gli standards indicati nei documenti e secondo il dovere generale di diligenza; 3) valutazione dei beni: la specificazione, contenuta nel documento, circa la tipologia, il peso e la qualità dei beni, ne consente la valutazione da parte dei finanziatori o degli acquirenti anche senza la necessità di ispezione fisica, e dunque incrementa l'efficienza; 4) garanzia: si può ottenere credito costituendo una garanzia tramite il documento; 5) scambio: il bene rappresentato può essere trasferito tramite il documento, senza che sia necessario lo spostamento materiale della merce (*Guide to Enactment*, § 7).

La presenza del magazzino generale, quale presupposto per l'utilizzo delle ricevute di magazzino, garantirebbe l'assolvimento di tali funzioni. Il magazzino generale, infatti, necessariamente, in quanto rispondente ai requisiti stabiliti dalla legge ai fini dell'emissione dei *warehouse receipts* – e per quanto la Legge Modello non si occupi di tali requisiti, lasciati alla disciplina nazionale – può garantire la presenza, le condizioni e la disponibilità dei beni, grazie alle risorse finanziarie richieste dalla legge per far fronte alle responsabilità che gli competono (quali comprovate da un'adeguata copertura assicurativa, da *performance bonds*, dalla sussistenza di requisiti minimi di bilancio) (*Guide to Enactment*, § 8).

Si afferma, quindi, che nei paesi in via di sviluppo le ricevute di magazzino hanno assunto crescente importanza come strumento di inclusione finanziaria. In tali paesi l'accesso al credito si basa normalmente sulla disponibilità, da parte del soggetto finanziato, di garanzie su beni materiali (immobili, autoveicoli e attrezzature); pertanto gli operatori commerciali piccoli, compresi i piccoli agricoltori, non potendo spesso disporre di questo tipo di garanzie, incontrano maggiori difficoltà di accesso al credito, mentre hanno spesso disponibilità di

e seguirebbe talora la stessa anticipazione), mentre la funzione del magazzino generale nella circolazione delle merci sarebbe passata in secondo piano, svolgendosi il commercio attivo al di fuori del magazzino; la contrattazione a termine, che in Inghilterra ha determinato il successo del sistema e l'uso frequente dei *warrants*, avverrebbe al di fuori del magazzino e senza l'uso della fede di deposito; peserebbe la tradizione, che non prenderebbe in considerazione le molteplici funzioni che i magazzini generali possono svolgere tendendo ad equipararli ai monti di pietà; la disciplina porrebbe dei complessi dubbi interpretativi, e degli ostacoli in caso di mancato pagamento del debito, particolarmente per quanto riguarda l'individuazione esatta del debitore e il fondamento della responsabilità dei giranti della fede (v. sul punto anche G. DE MAJO, *Contributo all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 1797 c.c.*, in *Banca, Borsa e Tit. di credito*, 1950, I, p. 372 ss.; L. FALAGUERRA, *Considerazioni sulla realizzazione di crediti garantiti da nota di pegno*, 1952, I, p. 486 ss.); inoltre, poiché la circolazione doppia dei titoli è inesistente, non vi sarebbero occasioni per rilevare i difetti della disciplina giuridica.

altri beni mobili – quali, in particolare, input e output agricoli – che potrebbero essere depositati in un magazzino e utilizzati per ottenere un prestito garantito mediante *warehouse receipts* (*Guide to Enactment*, § 9).

L'approccio ad una riforma in questa area richiederebbe, peraltro, la predisposizione di un sistema di *warehousing* che includa la disciplina pubblicistica di regolamentazione dei magazzini generali, e definisca, in particolare, le competenze, i poteri e la governance dell'autorità di regolamentazione, i criteri e le procedure per ottenere l'autorizzazione da parte degli operatori del magazzino, i requisiti di professionalità dei certificatori di peso e di qualità e degli ispettori, violazioni, sanzioni e procedure sanzionatorie (*Guide to Enactment*, § 10)⁴⁴.

Ciò premesso, obiettivo primario della Legge Modello è quello di agevolare le operazioni commerciali su merci depositate nei magazzini. Inoltre, poiché la ricevuta di magazzino attesta i diritti sulle merci immagazzinate e ne consente l'utilizzo come garanzia per crediti a breve termine senza la necessità di una immediata cessione delle merci, un obiettivo ulteriore della Legge Modello è quello di promuovere tale tipologia di finanziamento, in particolare nel settore agricolo. L'armonizzazione delle normative sulle ricevute di magazzino favorirà la formazione di mercati regionali e internazionali, aspetto di fondamentale importanza per i Paesi in via di sviluppo, e contribuirà al raggiungimento dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 ("Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile") (*Guide to Enactment*, §§ 28-31).

Si evidenzia, quindi, come soltanto i grossi produttori abbiano la possibilità di ridurre i costi di deposito dotandosi di un proprio magazzino (c.d. "field warehouse") nel quale tenere in custodia i propri beni per conto del finanziatore, mentre un soggetto terzo, detto "collateral manager", può emettere i certificati anche in funzione di garanzia (*Guide to Enactment*, § 61), mentre i piccoli produttori non sono in grado di sostenere i costi di un proprio magazzino e di un *collateral manager*. In tale scenario – che è segnatamente quella in cui si collocano i piccoli produttori agricoli nei paesi in via di sviluppo – la presenza di un efficiente sistema di *warehouse receipts* favorirebbe la disponibilità di magazzini nei quali i costi del deposito e il servizio di custodia possono essere ripartiti tra più attori (anche per il tramite delle organizzazioni di categoria), cosicché tutti possano sostenere i costi del *warehousing* e utilizzare i beni a garanzia del credito (*Guide to Enactment*, § 64)⁴⁵.

⁴⁴ Si citano (§ 11 e nota 5 della *Guide to Enactment*) le iniziative, intraprese sotto questo profilo, dalla FAO, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e dal World Bank Group (*Designing Warehouse Receipt Legislation: Regulatory Options and Recent Trends*, cit.; *A Guide to Warehouse Receipt Financing Reform*, cit.).

⁴⁵ Il magazzino deve possedere caratteristiche idonee sotto il profilo logistico, delle infrastrutture di collegamento disponibili ai depositanti, della strumentazione, della competenza e affidabilità del personale. Può verificarsi che i prodotti agricoli consegnati dai depositanti debbano poter essere mescolati e miscelati con prodotti simili forniti da altri depositanti per

La Guida all'attuazione fornisce un quadro delle molteplici tipologie di finanziamento garantite, esclusivamente o meno, mediante *warehouse receipts* (Guida all'attuazione, par. F, "Finance practices and products involving warehouse receipts"), mostrando come le operazioni finanziarie che si avvalgono dei titoli emessi dai magazzini generali siano oggi estremamente sofisticate e possano assumere diversa struttura.

Si distinguono i casi in cui il *warehouse receipt* è l'unica garanzia del finanziamento e casi in cui il *warehouse receipt* è soltanto uno dei beni assoggettati a garanzia, facendo esso parte di un pacchetto composito di garanzie eterogenee, reali e/o personali (*Guide to Enactment*, § 51)⁴⁶.

I prestiti coperti da ricevute di magazzino possono essere soggetti a cartolarizzazione e i risultanti strumenti finanziari possono essere negoziati nel mercato dei capitali. In alcuni ordinamenti una banca centrale, o un'altra istituzione finanziaria nelle mani del governo, interviene per fornire finanziamenti al settore agricolo e partecipa all'operazione; i governi danno supporto alle attività agricole prevedendo agevolazioni per i prestiti garantiti da ricevute di magazzino in modo da fornire finanziamenti a basso costo alle istituzioni che hanno generato il prestito (*Guide to Enactment*, § 53). I *warehouse receipts* sono classificati come una tipologia idonea di garanzia sul mercato dei derivati delle materie prime. I *warehouse receipts* elettronici, in particolare, possono essere utilizzati per definire le negoziazioni sui futures e su altri derivati: se la posizione del venditore su un derivato inerente a materie prime suscettibili di consegna fisica rimane aperta sino al momento della consegna, ai fini dello scambio il venditore può emettere un *warehouse receipt*, per il tramite di uno dei magazzini generali designati, che sarà trasferito all'acquirente ai fini del processo di regolamento (*Guide to Enactment*, § 54). Nel mercato delle materie prime a pronti i *warehouse receipts* non soltanto svolgono funzioni di consegna, ma possono costituire il pre-requisito per l'accesso alla negoziazione attraverso quel sistema, in quanto sono garantiscono la presenza dei beni negoziati nel magazzino e la loro effettiva quantità e qualità (*Guide to Enactment*, § 55).

La Legge Modello attenua il rischio derivante dall'incertezza del quadro giuridico e il rischio inerente alla custodia dei beni (*Guide to Enactment*,

dare vita ad un prodotto che possieda caratteristiche omogenee (per esempio in termini di grado di umidità, colore, dimensione e altri criteri stabiliti dal mercato) e sia divisibile; inoltre, spesso i beni devono essere sottoposti a procedimenti di essiccazione, rotazione, imballaggio ed etichettatura per essere immessi sul mercato: v. *A guide to warehouse receipt financing reform*, cit., p. 14 s.

⁴⁶ La terminologia è variabile e possono distinguersi diverse fattispecie; tra le tipologie meno sofisticate, si menziona quella, informale, del "warrantage", presente in alcune parti dell'Africa: le istituzioni di microcredito, a fronte di stocks di cibo della comunità custoditi in depositi della comunità posti sotto duplice custodia, il prodotto è noto come "warrantage"; nel mondo islamico le ricevute di magazzino possono essere utilizzate per sostenere il prestito compatibile con la Sharia, come nel caso della "commodity murabaha" (*Guide to Enactment*, § 51, lett. d-e).

§ 57), così incentivando i finanziamenti e il commercio transfrontaliero. L'armonizzazione transfrontaliera può accelerare l'emergere di nuovi mercati delle materie prime e dei relativi meccanismi di compensazione e regolamento, consentendo a compratori e venditori in diverse giurisdizioni di beneficiare di una base legale comune e coerente, in modo che il quadro giuridico, compreso il regolamento della borsa delle materie prime, possa essere applicato senza discriminazioni o differenziazioni basate sul domicilio della controparte o sulla posizione delle merci immagazzinate. La formazione di mercati regionali delle materie prime può essere particolarmente vantaggiosa per le economie su piccola scala che altrimenti potrebbero avere difficoltà a raggiungere una sufficiente dimensione solo dal mercato nazionale (*Guide to Enactment*, § 58)⁴⁷.

3.1. *Ambito di applicazione e struttura*

La Legge Modello UNCITRAL-UNIDROIT si occupa esclusivamente della disciplina privatistica delle ricevute di magazzino e dei rapporti tra le parti coinvolte, rinviando a ciascuno Stato la determinazione della disciplina pubblicistica concernente la creazione e il controllo sull'attività svolta dai magazzini generali (eventuali autorizzazioni e relative condizioni, assicurazione, controlli, sanzioni; *Guide to Enactment*, § 32). Tale disciplina, peraltro, non è di secondaria importanza, dal momento che i requisiti fissati dalla legge per svolgere l'attività di operatore di magazzino incidono, direttamente (in particolare mediante la predeterminazione dell'obbligo di capitale minimo, di cauzione, di assicurazione, dei requisiti dimensionali e di logistica, dei servizi garantiti) o indirettamente (controlli e sanzioni) sulla fiducia dei finanziatori e, dunque, sul successo dello schema.

Per quanto sia stata concepita avendo in mente principalmente le materie prime agricole, la Legge Modello non pone nessun limite quanto ad altre materie prime; può pertanto trattarsi di qualunque materia prima, e quindi anche minerali, gas, petrolio (*Guide to Enactment*, § 33).

La Legge Modello è "neutrale" per quanto riguarda la forma del documento (cartacea o elettronica) privilegiata; prevede anche le modalità per l'eventuale trasferimento dall'una all'altra. Le disposizioni concernenti l'uso

⁴⁷ Sugli ulteriori benefici che un'adeguata riforma potrebbe apportare cfr. lo studio del World Bank Group, *A guide to warehouse receipt financing reform*, cit., p. 3, e lo studio dell'Investment Center della FAO *Designing warehouse receipt legislation*, cit., p. IX s.: diminuzione delle perdite post-raccolto (creando un'alternativa allo stoccaggio presso lo stesso piccolo produttore ed evitando che i beni siano a esposti ai rischi di pioggia e alluvione e infestazione da parassiti e malattie); riduzione della volatilità stagionale dei prezzi (fornendo un'alternativa alla vendita immediatamente successiva al raccolto); miglioramento della produzione, della valutazione sulla resa e della pianificazione, incoraggiando la fuga dal mercato informale (in cui i dati concernenti la produzione, la resa, la qualità e i prezzi sono meno affidabili), della produzione di qualità (in quanto la fuga dal mercato informale migliora la trasparenza e la consapevolezza per i produttori e crea maggiori incentivi ad una maggiore qualità).

delle ricevute di magazzino in forma elettronica (artt. 6 e 7) sono basate sulle disposizioni pertinenti della Legge Modello UNCITRAL *on Electronic Transferable Records* (MLETR)⁴⁸, in modo da evitare l'applicazione di standard differenti ai differenti documenti elettronici in uso nel commercio digitale (come una polizza di carico o una ricevuta di magazzino concernenti lo stesso bene), da facilitare l'interoperabilità dei sistemi e la circolazione dei dati commerciali (*Guide to Enactment*, § 34). Sul punto si evidenzia, in particolare, come le *electronic warehouse receipts* possano essere funzionali al più ampio ecosistema del commercio digitale: possono incorporare anche informazioni di origine e qualità (per esempio: la miniera di provenienza, le condizioni della coltivazione e del raccolto), che possono provenire da altri documenti elettronici (polizze di carico, certificati di origine)⁴⁹.

La Legge Modello non include disposizioni di diritto internazionale privato. Il *Working Group* ha ritenuto di dover semmai trattare i profili di diritto internazionale privato nella Guida all'attuazione e quest'ultima si limita a menzionare gli aspetti rilevanti⁵⁰.

La disciplina si articola in sei capitoli (dei quali il quinto è opzionale, per le ragioni e nel senso che sarà precisato in seguito): I) Ambito di applicazione e disposizioni generali; II) Emissione e contenuti della ricevuta di magazzino; sostituzione e cambiamento di mezzo; III) Trasferimento e altre negoziazioni concernenti le ricevute di magazzino; IV) Diritti e obbligazioni dell'operatore del magazzino; [V] Note di pegno; VI) Applicazione della Legge Modello.

Il capitolo V sui "pledge bonds" è opzionale. La Legge Modello si indirizza sia agli Stati che prediligano il modello dualistico, sia a quelli che prediligano quello monistico: il Capitolo V è destinato ai primi; gli Stati che non vogliano

⁴⁸ La Legge Modello 2017 *on Electronic Transferable Records* (MLETR) mira a riconoscere giuridicamente i documenti elettronici trasferibili sia a livello nazionale che transfrontaliero; si applica ai documenti elettronici trasferibili funzionalmente equivalenti ai documenti o strumenti trasferibili cartacei che danno diritto al titolare di richiedere l'adempimento dell'obbligazione in essi specificata e che consentono il trasferimento di tale diritto mediante trasferimento del possesso del documento o dello strumento; il diritto di ciascuno Stato determina quali documenti o strumenti siano trasferibili. V. § 10 della *Explanatory Note* alla UNCITRAL MLETR.

⁴⁹ Si attesta, inoltre, che alcuni Stati impongono la forma elettronica per determinati documenti, incluse le ricevute di magazzino; tuttavia, ciò che rileva ai fini della legge Modello è che, quale che sia l'opzione sul punto, la forma cartacea e quella elettronica godano dello stesso status. V. *Guide to Enactment*, § 34.

⁵⁰ In particolare, la diffusione dei titoli elettronici potrebbe rendere non più adeguato la *lex rei sitae* come criterio di collegamento; le condizioni dell'accordo di deposito dovrebbero determinare anche la legge applicabile e la giurisdizione. Le problematiche attengono: alla validità della ricevuta di magazzino, all'*enforcement* del diritto del portatore nei confronti dell'operatore di magazzino; il diritto applicabile ai trasferimenti delle ricevute, incluso il profilo dell'individuazione del *protected holder*; il conflitto tra i diritti del *protected holder* e degli altri soggetti aventi un interesse sui beni; il diritto applicabile alla creazione, effettività, priorità ed *enforcement* della garanzia, in conformità con il cap. VIII della Legge Modello UNCITRAL *on secured transactions*. V. *Guide to Enactment*, Parte II, "Introduction to the Model Law", G, "Private international law issues", §§ 66-69.

mantenere o introdurre il modello dualistico, non daranno attuazione al capitolo V della Legge nella loro legislazione.

3.2. *Sintesi dei contenuti*

Il capitolo II della Legge Modello (“Issuance and contents of a warehouse receipt; replacement and change of medium”, artt. 5-14) racchiude le disposizioni relative all’emissione e ai contenuti della ricevuta di magazzino, alla sostituzione dei documenti e al cambiamento di forma.

L’art. 5 (“Obligation to issue a warehouse receipt”) stabilisce l’obbligo per l’operatore di magazzino, su richiesta del depositante, di emettere una ricevuta di magazzino in relazione ai beni depositati e in conformità con le condizioni dell’accordo di deposito.

Gli artt. 6 e 7 concernono le ricevute di magazzino elettroniche, la cui disciplina si basa sulla Legge Modello UNCITRAL “on Electronic Transferable Records” (MLETR), adottata nel 2017⁵¹ (cfr. artt. 10, “Transferable documents or instruments”, 11, “Control”, 12, “General reliability standard”, da cui gli artt. 9-10 della legge Modello sui *warehouse receipts* sono mutuati). In coerenza con la Legge Modello ETR, pertanto, i *warehouse receipts* devono essere emessi utilizzando un metodo affidabile ai fini della loro identificazione, del controllo su di essi (dal momento dell’emissione sino alla cessazione di efficacia o validità), e della loro integrità.

Un *warehouse receipt* è considerato soggetto a controllo a condizione che sia utilizzato un metodo “affidabile” al fine di stabilire l’esclusività del controllo da parte di una data persona, di identificare quella persona quale soggetto che ha il controllo, di trasferire il controllo (art. 6, “Electronic warehouse receipt”); il metodo in questione deve essere tanto affidabile quanto appropriato al fine dell’adempimento della funzione per cui il metodo è utilizzato, alla luce delle circostanze rilevanti (quali le regole operazionali rilevanti per la valutazione di affidabilità, la capacità di impedire l’accesso e l’uso non autorizzato; la sicurezza dell’hardware e del software; l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’organo di supervisione, di un organo accreditato o di uno schema volontario, concernente l’affidabilità del metodo; qualsiasi standards industriale rilevante); in alternativa, deve dimostrarsi che il metodo utilizzato abbia in concreto adempiuto alle funzioni che gli sono proprie (art. 7, “General reliability standard for electronic warehouse receipt”).

L’art. 8 (“Representations by the depositor”, “Déclarations de garantie du déposant”) stabilisce che il depositante, qualora richieda l’emissione di una

⁵¹ Tale Legge Modello, finalizzata a consentire l’utilizzo dei documenti elettronici nel commercio domestico e transfrontaliero assicurando l’equivalenza funzionale e la neutralità tra documenti in forma cartacea e documenti in forma elettronica, ed è concepita anche sul presupposto della rilevanza dei documenti elettronici in determinate aree, quali quella dei trasporti, della logistica e della finanza (§ 4 della MLETR *Explanatory Note*).

ricevuta di magazzino, garantisce all'operatore del magazzino e ai successivi portatori di essere legittimato ("it has the authority", "il est habilité") a depositare i beni e a richiedere l'emissione di una ricevuta di magazzino, negoziabile o non negoziabile, e che, "to the best of its knowledge" ("autant qu'il sache"), i beni sono liberi da qualsiasi diritto o pretesa da parte di terzi, salvo quanto reso noto all'operatore di magazzino.

Ai sensi dell'art. 9 ("Incorporation of the storage agreement in the warehouse receipt") la ricevuta di magazzino può stabilire che in essa debbano considerarsi richiamate alcune o tutte le condizioni del contratto di immagazzinaggio. In questo caso, una copia del contratto o delle disposizioni interessate deve essere resa disponibile ai potenziali destinatari della ricevuta, su richiesta dell'attuale portatore. In ogni caso, l'operatore di magazzino non può opporre a colui che diventi portatore a seguito di trasferimento (*ex art. 15*) nessuna clausola del contratto che sia incompatibile con le clausole espresse riportate nella ricevuta di magazzino.

L'art. 10 ("Information to be included in a warehouse receipt") stabilisce che un operatore di magazzino deve inserire nella ricevuta di magazzino le informazioni indicate nella stessa disposizione; la mancanza, incompletezza o non correttezza delle informazioni non incide sulla validità della ricevuta di magazzino, ma l'operatore del magazzino non va esente dalle responsabilità cui sarebbe soggetto ai sensi di altra disciplina verso qualsiasi persona in conseguenza della mancanza, incompletezza o non correttezza delle informazioni⁵². All'operatore di magazzino è data facoltà di inserire nel documento informazioni ulteriori (art. 11, "Additional information that may be included in a warehouse receipt")⁵³; anche in tal caso l'incorrettezza non incide sulla validità della ricevuta di magazzino, ferma restando la responsabilità dell'operatore di magazzino in base ad altra disciplina. Se la ricevuta di magazzino concerne beni fungibili di cui non si specifica la qualità, i beni devono presumersi di qualità media (art. 11, par. 3).

⁵² Si tratta delle seguenti informazioni: l'espressione "ricevuta di magazzino"; se è negoziabile, il nome della persona all'ordine della quale viene emessa o una dichiarazione che è emessa al portatore; se non è negoziabile, il nome della persona a cui favore è emessa; se è non negoziabile, il nome della persona a cui favore è emessa; il nome e indirizzo del depositante; il nome e indirizzo dell'operatore di magazzino; una descrizione dei beni e della loro quantità; l'esistenza di qualsiasi diritto o pretesa da parte di terzi sui beni che sia stata resa nota dal depositante all'operatore di deposito ai sensi dell'art. 8, c); il periodo stabilito per il deposito, se stabilito; il luogo in cui i beni sono depositati; un identificatore unico della ricevuta; la data e il luogo dell'emissione; la data dell'accordo di deposito (art. 10, par. 1). La ricevuta di magazzino si presume al portatore se – trattandosi di ricevuta negoziabile – manchi il nome della persona all'ordine della quale la ricevuta è emessa o manchi la dizione "al portatore"; e se – trattandosi di ricevuta non negoziabile – manchi l'indicazione della persona a cui dovrebbe essere intestata (art. 10, par. 3).

⁵³ Quali: il nome dell'assicuratore (se vi sia), che abbia assicurato i beni, i dettagli della polizza assicurativa e il valore assicurato; l'ammontare del corrispettivo dovuto per il deposito se si tratta di ammontare determinato, o, altrimenti, delle relative modalità di calcolo; la qualità dei beni o, se i beni sono fungibili, se possano essere mescolati.

L'art. 12 ("Goods in sealed packages and similar situations") stabilisce che, qualora l'operatore di magazzino non possa ispezionare i beni o comunque verificare le informazioni fornite dal depositante, può fornire una descrizione dei beni (tipo, quantità e qualità), inserendo una menzione nello stesso *warehouse receipt*, in conformità con le informazioni ricevute dal depositante; oppure, qualora si tratti di beni contenuti in un imballaggio sigillato, inserendo una menzione attestante che quell'imballaggio contiene i beni come descritti dal depositante e che l'operatore non è a conoscenza del contenuto e dello stato dei beni. L'operatore non è responsabile verso terzi per i danni derivanti dall'incompletezza o incorrettezza dell'informazione, ammenoché sapesse o dovesse ragionevolmente sapere che la descrizione era incompleta o inesatta.

L'art. 13 ("Loss or destruction of a warehouse receipt") indica le condizioni alle quali è possibile ottenere un *warehouse receipt* in caso di perdita o distruzione di quello originario.

L'art. 14 ("Change of medium of a warehouse receipt") disciplina il cambiamento di forma del *warehouse receipt* dalla forma cartacea a quella elettronica e viceversa, in conformità con il principio di neutralità della forma e con la Legge Modello *on Electronic Transferable Records*.

Gli artt. 15-18 concernono il trasferimento delle ricevute di magazzino, in forma cartacea o elettronica, e gli effetti del trasferimento, di cui si parlerà nel paragrafo che segue.

Il Capitolo IV concerne i diritti e le obbligazioni dell'operatore di magazzino: l'obbligazione di diligenza e le eventuali limitazioni di responsabilità (art. 23, "Duty of care"); l'obbligazione di conservare i beni coperti da ogni ricevuta di magazzino separati in modo da consentire l'identificazione dei beni in qualsiasi momento; i beni fungibili possono essere mescolati in una massa di beni dello stesso tipo e qualità, nei limiti consentiti dal *warehouse receipt* (art. 24, "Duty to keep goods separate"). Il magazzino generale ha un privilegio ("lien", "privilege") sui beni e sui frutti, a garanzia dei costi del deposito dei beni, delle spese non previste ma ragionevoli necessarie per la conservazione dei beni, delle spese ragionevoli sostenute per la vendita dei beni conseguente al mancato pagamento di quanto spettantegli, di simili costi o spese a carico del possessore in relazione ad altri beni conservati nello stesso magazzino generale se così stabilito nel *warehouse receipt*. Tali diritti sussistono anche nei confronti dei terzi; tuttavia, nei confronti di un "portatore protetto" il privilegio è limitato ai costi e alle spese espressamente indicate nel *warehouse receipt* o, se nulla è stabilito nel *warehouse receipt*, ai costi di deposito a partire dal momento dell'emissione del documento (art. 25, "Lien of the warehouse operator").

L'operatore di magazzino deve consegnare i beni al portatore, o ad un terzo da questi indicato, se questi dia istruzioni all'operatore di magazzino di procedere alla consegna, gli consegna il *warehouse receipt* e paghi ogni somma residua dovuta all'operatore di magazzino a titolo di costi e spese; una volta effettuata la consegna, l'operatore di magazzino annulla il *warehouse receipt*

(art. 26, “Obligation of the warehouse operator to deliver”). Analoghe regole si applicano con riferimento all’ipotesi di consegna parziale dei beni, in misura proporzionale alla quantità dei beni consegnati (art. 27, “Partial delivery”).

L’operatore di magazzino, su richiesta del portatore, divide l’originario *warehouse receipt* in due o più *receipts* corrispondenti alla totalità dei beni prima coperti dall’originario *receipt*, dietro pagamento da parte del portatore degli eventuali costi dell’operazione (art. 28, “Split warehouse receipt”).

L’operatore di magazzino è esonerato dall’obbligo di restituzione de beni se e nella misura in cui si sia verificata la perdita o la distruzione per cause di cui egli non è responsabile, nel caso abbia venduto o comunque disposto dei beni in conformità con il privilegio ad egli spettante sui beni, qualora la consegna sia preclusa da un provvedimento del giudice o comunque da circostanze che vanno al di là del suo potere controllo (art. 29, “Exoneration from delivery obligation”).

L’art. 30 (“Termination of storage by the warehouse operator”) indica i casi e le modalità tramite le quali l’operatore di magazzino può porre termine al deposito.

3.3. Circolazione dei warehouse receipts e tutela dei protected holders

Il Capitolo III della Legge Modello (“Transfers and other dealings in negotiable warehouse receipts”, artt. 15-20) è di particolare rilevanza ai fini dell’incentivazione del sistema basato sui *warehouse receipts*, in quanto le relative disposizioni sono finalizzate a fare in modo che questi possano circolare di mano in mano con la garanzia che i creditori, in caso di mancato adempimento, possano effettivamente recuperare la somma di denaro ad essi spettante a prescindere dalle vicende di circolazione dei titoli⁵⁴.

Le disposizioni in esame si pongono in collegamento con lo strumento generale apprestato dall’UNCITRAL in materia di garanzie reali sul credito, la Legge Modello UNCITRAL *on secured transactions*, adottata nel 2016: entrambe le leggi modello perseguono la finalità di incentivare il credito, in generale e nello specifico caso dei *warehouse receipts* rispettivamente⁵⁵.

⁵⁴ V. § 59 della *Guide to Enactment*: la Legge Modello contiene una serie di disposizioni che danno fiducia ai finanziatori circa la possibilità effettiva di soddisfarsi sui beni, attribuendogli a tal fine la possibilità di agire in caso di inadempimento del debitore o dell’operatore di magazzino; tali disposizioni includono quelle volte a conferire alla ricevuta di magazzino lo status di *documents of title*, alla standardizzazione del contenuto della ricevuta di magazzino, alla definizione dei diritti e degli obblighi delle parti in una ricevuta di magazzino e alla specificazione delle modalità per l’emissione e il trasferimento della ricevuta di magazzino.

⁵⁵ Si legge nella relativa *Guide to Enactment* che l’obiettivo primario della legge Modello sulle *secured transactions* è quello di promuovere il credito diminuendone i costi e incrementando la disponibilità di garanzie (§ 16 della “Guide to Enactment to the Model law on Secured Transactions”, da qui in avanti *ST Guide to enactment*). Vedi anche gli altri documenti in materia di *secured transaction* elaborati dall’UNCITRAL: la *Legislative Guide UNCITRAL on Secured Transactions: Supplement on Security Interests in Intellectual Property* e sulla UNCITRAL

Più disposizioni della Legge Modello *on secured transactions* concernono, specificamente, le garanzie costituite mediante documenti rappresentativi delle merci, cui i *warehouse receipts* sono riconducibili⁵⁶ (vedi, in particolare: artt. 16⁵⁷; art. 26⁵⁸, per quanto concerne l'effettività rispetto ai terzi e art. 49, per quanto riguarda la priorità in caso di conflitto tra più creditori; art. 70, "Rights as against the issuer of a negotiable document", per quanto riguarda i diritti del creditore nei confronti dell'emittente). Per perseguire la finalità sopra dichiarata la Legge Modello *on secured transactions* – per limitarci a quanto è strettamente necessario premettere in questo contesto – indica due criteri ai fini dell'effettività del *security right* rispetto a terzi: la registrazione della garanzia nel registro pubblico, previsto dalla stessa Legge (qualora tale

Guide on the Implementation of a Security Rights Registry. Per quanto riguarda la disciplina delle secured transactions nelle procedure, la Legge modello si basa sulle raccomandazioni della *Legislative Guide UNCITRAL on Secured Transactions* e della *Legislative Guide UNCITRAL on Insolvency Law*. Le disposizioni della Legge Modello sulle *secured transactions* sono stanzialmente basate sulle raccomandazioni della *Secured Transactions Guide*, a propria volta basate sulla Convenzione ONU *on the Assignment of Receivables in International Trade Assignment Convention* (v. *Secured Transactions ML, Guide to Enactment*, § 14).

⁵⁶ V. § 128 della *Legislative Guide UNCITRAL on Secured Transactions* 2010, che menziona specificamente i *warehouse receipts*: "When a negotiable document, such as a bill of lading or a *warehouse receipt*, has been issued with respect to tangible assets and is outstanding, the document embodies the title to the identified tangible assets. As a result, title to the identified assets may pass by means of a transfer of the negotiable document. From this principle that the document embodies the asset, it follows that the creation of a security right in the negotiable document also operates as the creation of a security right in the tangible assets themselves, provided that the security right in the document is created while the assets are covered by the document (see recommendation 28). For this purpose, the assets are covered by the document if they are in the possession of the issuer of the document or an agent acting on behalf of the issuer of the document at the time the security right is created. Other than the requirement of possession by the issuer, there are no other prerequisites for creating a security right in a negotiable document that is effective between the parties beyond those discussed above (see paras. 12-33 above)" (corsivi Nostri). La garanzia sul titolo equivale a garanzia sui beni materiali da questo coperti: gli artt. 16 ("Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents") e 26 ("Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents") estendono, rispettivamente, la garanzia sul documento e l'effettività di questa verso terzi (alle condizioni stabilite), ai beni materiali coperti dal documento.

⁵⁷ Art. 16, "Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents": "A security right in a negotiable document extends to the tangible asset covered by the document, provided that the issuer of the document is in possession of the asset at the time the security right in the document is created".

⁵⁸ Art. 26, "Negotiable documents and tangible assets covered by negotiable documents": "If a security right in a negotiable document is effective against third parties, the security right that extends to the tangible asset covered by the document in accordance with article 16 is also effective against third parties. 2. During the period when a negotiable document covers a tangible asset, a security right in the asset may also be made effective against third parties by the secured creditor's possession of the document. 3. A security right in a negotiable document that was effective against third parties by the secured creditor's possession of the document remains effective against third parties for [a short period of time to be specified by the enacting State] after the document or the asset covered by the document has been returned to the grantor or other person for the purpose of dealing with the asset".

registro sia stato istituito dallo Stato in considerazione) o il possesso del bene da parte del creditore; la registrazione rileva ai fini della opponibilità della garanzia reale ai terzi e quale base oggettiva da cui ricavare l'ordine di preferenza tra i creditori concorrenti.

Ciò premesso, gli artt. 15-17 delle Legge Modello *on warehouse receipts* concernono il trasferimento delle ricevute di magazzino, in forma cartacea o elettronica, e gli effetti del trasferimento.

L'art. 15 ("Transfer of a negotiable warehouse receipt") detta la regola generale sul trasferimento dei *warehouse receipts* negoziabili. Un *warehouse receipt* cartaceo può essere trasferito mediante *girata e consegna, se è stata emesso o girato all'ordine* della persona che lo trasferisce; *mediante la sola consegna, se è stata emesso al portatore o se è stato girato in bianco o al portatore*.

Un *warehouse receipt* elettronico può essere trasferito mediante trasferimento del controllo⁵⁹: equivalendo il "controllo" al possesso materiale, il trasferimento della ricevuta elettronica si realizza con il trasferimento del controllo.

L'art. 16 ("Rights of a transferee generally") stabilisce quali diritti acquisti il destinatario del trasferimento: nei confronti dell'operatore di magazzino, il *transferee* acquista il diritto alla custodia dei beni e alla loro consegna, da parte dello stesso operatore, in conformità con le condizioni sottostanti al *receipt*; acquista altresì tutti i diritti sul *receipt* e sui beni che il *transferor* era in grado di trasferire.

L'art. 17 ("Protected holder of a negotiable warehouse receipt") stabilisce i requisiti in base ai quali determinare lo status di "portatore/possessore protetto" ("protected holder", "porteur protégés") di un *warehouse receipt* negoziabile, status che è rilevante al fine dei diritti sanciti dal successivo art. 18 ("Rights of a protected holder of a negotiable warehouse receipt"). È portatore protetto colui al quale la ricevuta di magazzino sia stata trasferita in conformità con l'art. 15, che abbia agito in buona fede e senza conoscenza della sussistenza di alcun diritto o pretesa sulla ricevuta o sui beni da questa coperti, né di alcuna eccezione da parte di altra persona diversa dall'operatore di magazzino; il trasferimento del *receipt*, inoltre, deve aver avuto luogo nell'ambito dell'attività commerciale o finanziaria delle parti. Si specifica altresì che l'eventuale registrazione delle pretese avanzate da terzi sul registro istituito in conformità con la disciplina di cui alla Legge Modello UNCITRAL *on secured transactions* – là dove tale registro sia stato istituito – non equivale alla conoscenza effettiva ("constructive knowledge") ai fini di cui sopra (e non esclude, pertanto, la buona fede)⁶⁰.

L'emissione di un *warehouse receipt* da un operatore di magazzino all'ordine di una persona diversa dal depositante, equivale al trasferimento della *receipt* a tale persona in conformità con l'art. 15 al fine di stabilire se quella

⁵⁹ Una ricevuta di magazzino che è girata esclusivamente ad una persona indicata senza le parole "all'ordine" o equivalenti, è considerata ricevuta di magazzino non negoziabile.

⁶⁰ V. *Guide to Enactment*, § 126.

persona sia un *protected holder* (art. 17, par. 3). Tale disposizione facilita la concessione di finanziamenti in quanto fa sì che i finanziatori possano richiedere ai propri clienti di fare in modo che la ricevuta venga emessa a loro ordine (*Guide to Enactment*, § 127).

Una volta precisato chi possa vantare lo status di *protected holder*, la Legge Modello (art. 18, “Rights of a protected holder of a negotiable warehouse receipt”) stabilisce quali siano i diritti che a questi competono. Il fatto che l’ordinamento giuridico riconosca formalmente che il *protected holder* acquista la proprietà dei beni mediante il trasferimento della ricevuta può giovare alla certezza giuridica e accrescere la fiducia dei finanziatori; si prende atto, tuttavia, che in alcuni ordinamenti il trasferimento della ricevuta non implica l’automatico trasferimento del diritto di proprietà (*Guide to enactment*, § 127). Pertanto, sul punto, la legge Modello presenta agli Stati due soluzioni alternative, in modo da consentire ad essi di optare per quella che meglio rifletta la natura dei diritti acquistati dal *protected holder* del *document of title* sui beni coperti dal *receipt* nell’ambito del proprio sistema di diritto interno.

1) Un *protected holder* di un *warehouse receipt* negoziabile acquista la proprietà (“ownership”) del *receipt* e dei beni da questo coperti, e il beneficio dell’obbligazione (“the benefit of the obligation”) da parte dell’operatore di magazzino nei suoi confronti di custodire (“to hold”) e consegnare i beni in conformità con i termini sottostanti al *receipt*, liberi da ogni diritto, pretesa o eccezione da parte dell’operatore di magazzino o di qualunque altra persona, e fatti salvi i diritti, pretese o difese derivanti dai termini del *receipt* o in base alla stessa Legge Modello.

2) Un *protected holder* di un *warehouse receipt* negoziabile acquista (a) la proprietà della ricevuta e il beneficio delle obbligazioni dell’operatore di magazzino di tenere e consegnare i beni in conformità con le condizioni sottostanti al *receipt*; e (b) i diritti sui beni che acquisterebbe mediante il trasferimento del possesso materiale dei beni in base al diritto dello Stato in considerazione, liberi da ogni pretesa o difesa dell’operatore di magazzino o di qualsiasi altra persona, fatta eccezione per qualsiasi pretesa o eccezione dell’operatore di magazzino derivante dalla stessa ricevuta o riconosciuta dalla Legge Modello.

La Legge Modello, dunque, fa una distinzione tra il trasferimento dei diritti sul *receipt* nei confronti del *protected holder* e il trasferimento, a favore dello stesso, dei diritti sui beni. In alcuni ordinamenti il trasferimento della proprietà dei beni realizzato tramite trasferimento della ricevuta esporrebbe il proprietario alla perdita del diritto sui beni qualora il depositante non avesse su di questi la proprietà. La opzione n. 2 è concepita con riferimento a tale situazione: il *protected holder* acquista la proprietà sul *receipt*, ma non acquista necessariamente anche la proprietà sui beni, dipendendo tale effetto da quanto previsto dal diritto applicabile nell’ordinamento in considerazione (*Guide to Enactment*, § 130).

La tutela del *protected holder* è ulteriormente rafforzata in quanto i diritti che gli spettano in quanto tale non sono compromessi qualora si verifichino

delle circostanze che potrebbero altrimenti inficiare il trasferimento (e la cui elencazione non è esaustiva, potendo il diritto interno prevederne delle ulteriori; *Guide to Enactment*, § 131). I diritti del *protected holder* sussistono, infatti, anche nel caso in cui il trasferimento del *warehouse receipts*, o qualsiasi precedente trasferimento, sia avvenuto in violazione degli obblighi gravanti sul trasferente (“breach of duty by the transferor”); se il precedente *holder* della ricevuta aveva perso il controllo o il possesso del *receipt* in conseguenza di dolo, violenza, furto, o erronee dichiarazioni (“misrepresentations”), errore, incidente o simili circostanze; se i beni o il *receipt* erano stati precedentemente venduti, trasferiti o vincolati in garanzia a favore di un terzo (art. 18, par. 2).

Anche il paragrafo 3 dell’art. 18 mira a rafforzare la posizione del *protected holder*: non sono a quest’ultimo opponibili i diritti vantati da terzi sul *receipt* o sui beni da questo coperti, che derivino da riserva di proprietà, garanzia o altro equivalente; si delega ai singoli Stati il compito di tradurre con la terminologia appropriata nel rispettivo ordinamento le garanzie in considerazione⁶¹.

Il paragrafo 4 dello stesso art. 18 stabilisce che i diritti del *protected holder* non sono soggetti ad alcun altro diritto che si fondi su una sentenza concernente qualsiasi terzo; e che l’operatore di magazzino non è obbligato a consegnare i beni ad un terzo che ne faccia richiesta sulla base di tale sentenza, ammenoché il *receipt* sia consegnato allo stesso operatore di magazzino.

L’art. 19 (“Third-party effectiveness of a security right”) determina le condizioni alle quali il *warehouse receipt* produce effetti verso terzi, distinguendo tre ipotesi (delle quali la prima è eventuale): a) registrazione nel registro istituito ai sensi della legge specificata dallo Stato (se un registro sia stato istituito)⁶²; b) nel caso di *negotiable warehouse receipt* in forma elettronica, mediante acquisizione del controllo da parte del creditore garantito; c) nel caso di *negotiable warehouse receipt* in forma cartacea, mediante acquisizione del possesso da parte del creditore garantito.

Sul punto, come già rilevato sopra, il quadro giuridico di riferimento è quello di cui alla Legge Modello UNCITRAL *on Secured Transactions*, la quale indica, quali criteri rilevanti ai fini dell’effettività della garanzia nei confronti dei terzi, la registrazione nel registro (qualora tale registro sia stato istituito dallo Stato in considerazione) o il possesso da parte del creditore. La *Guide to Enactment* alla legge Modello sui *warehouse receipts* esprime l’auspicio che gli Stati membri diano attuazione alla Legge Modello sulle garanzie reali, la quale prevede numerose regole concernenti i titoli negoziabili (art. 16 per quanto riguarda la creazione, art. 26 per quanto riguarda l’effettività nei

⁶¹ “The rights of a protected holder of a negotiable warehouse receipt under paragraph 1 are not subject to [the enacting State specifies any *retention-of-title, security or equivalent right*] that any person may have in or in relation to the goods covered by the receipt”; corsivi Nostri.

⁶² Non tutti gli Stati potrebbero possedere un registro per le notifiche con riferimento ai diritti di garanzia del tipo delineato nel cap. IV della Legge Modello UNCITRAL *on Secured Transactions*.

confronti di terzi, l'art. 49 per quanto riguarda la priorità, art. 70 per quanto riguarda i diritti nei confronti dell'emittente di un documento negoziabile), ivi inclusi i *warehouse receipts* (§ 135⁶³).

L'art. 20 ("Representations by a transferor of a negotiable warehouse receipt") stabilisce che colui che trasferisce un *warehouse receipt* negoziabile garantisce ("represents", "garantit") che il *receipt* è autentico, e che chi trasferisce il *receipt* non è a conoscenza di alcun fatto che potrebbe inficiare la validità del *receipt*, il valore dei beni coperti dal *receipt* o l'effettività del trasferimento del *receipt* e dei diritti sui beni coperti, fatto salvo quanto reso noto al destinatario del trasferimento.

L'art. 21 ("Limited representation by intermediaries") stabilisce che un intermediario cui un *warehouse receipt* sia stata affidato da un terzo (per esempio una banca: vedi *Guide to Enactment*, § 140) può esercitare tutti i diritti derivanti dal *receipt*, ma tale intermediario, nel trasferire il *receipt*, garantisce unicamente che egli è a ciò autorizzato e non fornisce le garanzie indicate all'art. 20.

L'art. 22 ("Transferor not responsible for the warehouse operators' performance") stabilisce che la persona che trasferisce un *warehouse receipt* negoziabile non garantisce, con il trasferimento, l'adempimento da parte dell'operatore di magazzino di nessuna delle obbligazioni incorporate nel *receipt*.

3.4. *I pledge bonds*

Il "pledge bond" ("certificat de gage", corrispondente alla nota di pegno italiana) è emesso dal magazzino generale in forma elettronica o cartacea; è attaccato originariamente al *warehouse receipt*, ma può essere da questo distaccato; è emesso dall'operatore di magazzino e da lui firmato. Esso attesta l'esistenza del diritto del portatore al pagamento di una somma di denaro e ne indica l'ammontare, e attribuisce al portatore un diritto di garanzia reale ("security right", "sûretés mobilières") sui beni rappresentati dal *warehouse receipt*. Il documento deve specificare la propria natura di "pledge bonds", in modo da non essere confuso con il *warehouse receipt*, e riportare le stesse indicazioni riportate su quest'ultimo (art. 32, "Issuance and form of a pledge bond", par. 1-2).

Deve considerarsi portatore ("holder", "porteur") di un *pledge bond* emesso al portatore o in bianco, colui che ne abbia il controllo (qualora sia stato emesso in forma elettronica, in conformità con i requisiti di affidabilità di cui all'art. 6, par. 3), o colui che ne abbia il possesso (in caso di documento

⁶³ La nota 23 della *Guide to Enactment* (§ 135) rinvia agli studi e ai lavori preparatori per indicazione più dettagliate sulle disposizioni che dovrebbero essere inserite nelle discipline nazionali sulle garanzie mobiliari per facilitare l'uso dei *warehouse receipts* come garanzia.

in forma cartacea). Se il *pledge bond* è emesso a nome di una data persona, il portatore è tale persona o l'ultimo giratario che abbia il controllo o il possesso del documento (trattandosi, rispettivamente, di documento emesso in forma elettronica o cartacea) (art. 32, par. 3). Si applicano ai *pledge bonds* le disposizioni (artt. 5-14) che si applicano ai *warehouse receipts* (fatta eccezione per l'art. 10, par 1, concernente le indicazioni che devono essere inserite nel *warehouse receipt*; art. 32, par. 4).

I diritti del possessore del *warehouse receipt* sono soggetti ai diritti del possessore del *pledge bond*; il portatore del *warehouse receipt* può pagare l'ammontare garantito mediante il *pledge bond* al portatore di quest'ultimo anche prima del termine, ottenendo in tal caso la consegna del *pledge bond* da parte del portatore; se il debito garantito non viene pagato entro la scadenza, il portatore del *pledge bond* può far valere la sua garanzia sui beni, secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato (art. 33, "Effect of a pledge bond"). Pertanto, anche con riferimento alle modalità tramite le quali il creditore insoddisfatto può far valere la garanzia reale si fa rinvio alla legge dello Stato.

Il *pledge bond* può essere trasferito con il *warehouse receipt* o separatamente. Quando è trasferito separatamente, trasferisce i diritti di cui al pagamento della somma in esso indicata e un diritto reale sui beni coperti dal *receipt*. Il primo portatore del *pledge bond* che lo trasferisca separatamente dal *warehouse receipt* deve fare in modo che l'ammontare garantito e la scadenza per il pagamento del debito siano inseriti nel documento e che analoghe indicazioni siano trascritte nel *warehouse receipt* e che una copia di quest'ultimo, con analoghe indicazioni, sia consegnata all'operatore di magazzino (art. 34, "Transfers and other dealings"). Prima della data prevista per il pagamento del debito nell'ammontare stabilito dal *pledge bond*, il *warehouse receipt* può essere frazionato in due o più *warehouse receipts* (ex art. 25) soltanto a seguito di richiesta congiunta del possessore del *warehouse receipt* e del *pledge bond* (art. 35, "Rights and obligation of the warehouse operator"); prima della stessa data, l'operatore di magazzino può consegnare soltanto tutta o una parte dei beni dietro presentazione sia del *warehouse receipt*, sia del *pledge bond*, corrispondenti alla partita o alle partite di cui si chiede la consegna. Dopo la data prevista per il pagamento, l'operatore di magazzino deve consegnare i beni dietro presentazione del *pledge bond* a prescindere dalla consegna del *warehouse receipt* (art. 35, "Rights and obligations of the warehouse operator")⁶⁴.

⁶⁴ Se il *pledge bond* è stato trasferito separatamente dal *warehouse receipt*, l'operatore del magazzino deve soltanto distaccare il *warehouse receipt* in conformità con l'art. 28 se entrambi le parti ne facciano richiesta (portatore del *warehouse receipt* e del *pledge bond*).

4. La complessità dell'armonizzazione nell'interazione tra disciplina dei titoli, disciplina delle garanzie mobiliari e fattori extragiuridici

La Legge Modello sulle ricevute di magazzino è dichiaratamente indirizzata prima di tutto ai paesi 'in via di sviluppo' dell'Africa, dell'Europa centrale e orientale e dell'Asia; i paesi di 'tradizione occidentale' possiedono delle discipline che, salve lacune, incertezze e necessità di modernizzazione, sono *prima facie* coerenti, per struttura e contenuti, con quella proposta dalla Legge Modello. Quest'ultima, come è fisiologico, si è basata sulle loro più mature esperienze: basti il confronto tra la Legge Modello, da una parte, e la disciplina francese e quella italiana come sopra descritte (nonché con quella statunitense, cui si è sopra soltanto accennato).

Le maggiori potenzialità di utilizzo proficuo dei *warehouse receipts* sussistono per quelli emessi e trasferibili in forma elettronica, che, oltre a circolare con estrema facilità (salva la necessità di prevenire frodi e falle nel sistema tecnologico di supporto), possono veicolare, in forma standardizzata, informazioni di vario tipo sul prodotto (quali, per esempio, quelle sulla sua origine e composizione), ulteriori rispetto a quelle richieste per la loro emissione e circolazione quali documenti rappresentativi e quali garanzie del credito.

Come evidenziato negli studi promossi dalle istituzioni sovranazionali che si sono interessate al tema e che hanno preparato il terreno all'adozione della Legge Modello, la presenza di regole armonizzate è un tassello necessario, ma non sufficiente, per costruire un adeguato sistema di *warehousing* e *warehouse receipts*⁶⁵. Il successo del sistema presuppone la partecipazione attiva – e quindi il coinvolgimento preventivo – di tutti gli anelli della catena, che sono attori sia pubblici, sia privati (operatori istituzionali, quali governi e autorità di regolazione, banche, finanziatori in genere, operatori di magazzino, fornitori di materie prime, imprese assicuratrici). Rilevano in larga misura fattori extragiuridici⁶⁶ (anche a voler prescindere dai condizionamenti determinati dal

⁶⁵ A *guide to warehouse receipt financing reform*, cit., p. 5: "The process of developing a Warehouse Receipt System (WRS) is almost as critical to the system's success as the content of the law and regulations supporting it"; p. 7: Principle 3: Regulation by itself cannot ensure that a WRS would function properly; trust in the system is key; stakeholder engagement will be a determining factor in ensuring success" ("Module 4. The Warehouse Receipt Financing Reform Process").

⁶⁶ Per una efficace rappresentazione v. H.D. GABRIEL, *Warehouse receipts and securitization in agricultural finance*, in *Uniform Law Review*, 17 2012 (1-2), pp. 369-376: "... no amount of model laws and principles to govern warehouse receipts or any other aspect of agricultural production can be effective or overcome otherwise deficient physical facilities or inadequate markets"; occorre che vi sia un surplus di produzione (e se il surplus è necessario per creare beni che possano essere utilizzati per finanziare lo sviluppo della produzione agricola, la produzione agricola è necessaria per generare il surplus); i *warehouses* sono costosi e occorre capitale per costruirli e mantenerli operativi; possono esservi problemi di elettricità, frodi, furti ...; infine, occorrono mercati per i prodotti agricoli (locali, nazionali o internazionali) che siano capaci di generare fiducia rispetto alle banche e agli altri finanziatori ...

quadro geopolitico, estremamente incerto). Le iniziative da intraprendere ai vari livelli dovrebbero essere precedute da studi di fattibilità, che individuino la concreta situazione a livello locale e consentano di stabilire se sussistano le condizioni per un intervento normativo utile⁶⁷. Le valutazioni dipendono dalla situazione di mercato, nel senso più ampio, e del prodotto di riferimento.

La Legge Modello può concorrere a ridurre i rischi inerenti all'incertezza del quadro giuridico e alla custodia dei beni, fornendo una risposta positiva agli interrogativi che si pongono i finanziatori per quanto concerne, da una parte, il riconoscimento giuridico delle ricevute di magazzino come *documents of title* e l'effettività della garanzia sui titoli e sui beni, anche rispetto ad altri creditori, e, dall'altra, per quanto riguarda l'effettiva presenza, la qualità e il valore dei beni depositati. In tal modo, indirettamente, la disciplina giuridica può concorrere alla rimozione degli altri ostacoli, di natura non strettamente tecnico-giuridica, ad una più ampia utilizzazione del sistema di *warehouse receipts*, secondo un circolo virtuoso.

Ragionando nella prospettiva dell'armonizzazione del diritto delle garanzie mobiliari, si tratta di verificare se i diritti dei finanziatori siano sufficientemente garantiti mediante le regole che governano la circolazione, l'opponibilità e l'*enforcement* delle garanzie sui *warehouse receipts*. Nel sistema di *soft law* predisposto dall'UNCITRAL, il quadro di riferimento è la Legge Modello *on secured transactions* (e gli altri strumenti ad essa complementari), la quale, per superare la molteplicità dei regimi di garanzia reale mobiliare, propone una disciplina che copra le garanzie su tutte le tipologie di beni mobili, materiali e immateriali (quali beni, crediti, conti bancari, strumenti negoziabili, documenti negoziabili, titoli non intermediati e proprietà intellettuale), con poche eccezioni⁶⁸. Il criterio rilevante ai fini dell'opponibilità delle garanzie rispetto ai terzi, e, al tempo stesso, la base oggettiva per determinare le priorità nel caso di più creditori concorrenti, è dato dall'iscrizione in un apposito registro accessibile al pubblico⁶⁹; e – anche da ciò – l'utilità di un raffronto con

⁶⁷ La parte III del documento *A guide to warehouse receipt financing reform*, cit., p. 26 ss., ha ad oggetto il "readiness assessment", volto a stabilire se vi siano le condizioni, in un dato stato, per l'introduzione di una riforma, e, quindi, la procedura da seguire, ciò che richiede il coinvolgimento degli stakeholders e la creazione di un gruppo di lavoro che sia in grado di orientare il processo.

⁶⁸ A tal fine la Legge Modello segue un approccio unitario, bastato su un criterio funzionale: sono garanzie reali tutti i meccanismi e che soddisfino finalità di garanzia, a prescindere dal *nomen iuris* (ivi inclusi, per esempio, la vendita con riserva di proprietà o il leasing finanziario, per menzionare quelle risultate, soprattutto in passato, più controversi sotto il profilo della opponibilità).

⁶⁹ Analogo criterio è previsto nella Convenzione di Cape Town del 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("Convention on International Interests in Mobile Equipment"), stipulata sotto gli auspici dell'UNIDROIT e dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La Convenzione cerca di rafforzare le garanzie su beni mobili strumentali di alto valore, per facilitare la concessione di finanziamenti; la varietà di approcci dei diversi sistemi giuridici rispetto alle garanzie, e, in particolare, ai contratti con riserva di proprietà e di leasing, crea incertezza e rende gli istituti di credito meno disposti a fornire fi-

l'esperienza maturata, nel contesto statunitense, in relazione all'art. 9 UCC, e, *mutatis mutandis*, attorno alla Convenzione di Cape Town del 2001 sulle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ed ai suoi quattro protocolli⁷⁰.

Il quadro che emerge dalle esperienze dei diversi ordinamenti in materia di garanzie mobiliari è frammentario⁷¹. In numerosi ordinamenti le garanzie reali mobiliari e/o la *species* delle garanzie reali sui prodotti agroalimentari sono state oggetto di interventi normativi, di portata molto ampia e/o settoriale, dai quali emerge la netta tendenza (come meglio esemplifica il caso della Francia⁷², seguita del Belgio⁷³, e come è riscontrabile anche in Italia, sia pure in modo frammentario) ad abbandonare la necessità dello spossessamento ai fini della costituzione della garanzia reale mobiliare (e ad affidare la pubblicità

nanziamenti per tali beni. La Convenzione contiene, tra le altre, disposizioni sulla costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale ("international interest") su determinate categorie di beni mobili strumentali, quali specificate in quattro protocolli, riguardanti - rispettivamente - il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali, il materiale minerario, agricolo e da costruzione (MAC).

⁷⁰ A. VENEZIANO, *La Convenzione di Cape Town relativa alle garanzie internazionali su alcuni beni mobili strumentali: vero un diritto uniforme delle garanzie mobiliari internazionali?*, in *Il protocollo aeronautico annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali* (Città del Capo, 16 novembre 2001), a cura di L. Tullio, Padova, 2005, pp. 42-64; C. MOONEY - M. DUBOVEC - W. BRYDIE-WATSON, *The mining, agricultural and construction equipment protocol to the Cape Town Convention project: The current status*, in *Uniform Law Review*, 2019, pp. 332-360; A. VENEZIANO - W. BRYDIE-WATSON, *A Modern international approach to equipment financing in Africa: the Cape Town Convention and its Protocols*, in *Secured transactions law reform in Africa*, M. Dubovec - L. Gullifer eds., London, 2019, pp. 377-394.

⁷¹ Anche per un completo quadro comparatistico v. A. VENEZIANO, *Le garanzie mobiliari non possessorie*, Milano, 2000 e A. CANDIAN, *Le garanzie mobiliari*, Milano, 2001. Con riferimento alle garanzie nel mercato agroalimentare v. i contributi nel volume a cura di S. Landini - N. Lucifero, *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura*, Torino, 2023; nonché, da ultimo, G. MARINO, *Garanzie reali mobiliari e credito agroalimentare*, Napoli, 2025.

⁷² In Francia il diritto delle garanzie è stato profondamente riformato, a più riprese (a partire dall'*Ordonnance* n° 2006-346 del 23 marzo 2006 *relative aux sûretés*, che ha determinato l'inserimento nel *code civil* di un nuovo libro IV, la cui struttura è rimasta invariata anche dopo la più recente e significativa riforma attuata con l'*ordonnance* n° 2021-1192 del 15 settembre 2021); per effetto della riforma del 2006, in particolare, il pegno può essere costituito anche senza spossessamento; la pubblicità si attua sul "Registre unique des sûretés mobilières et autres opérations connexes".

⁷³ Anche il Belgio, similmente alla Francia, ha riformato le garanzie reali nel 2013, istituendo un registro per tutte le garanzie reali mobiliari: v. *Loi* 11 luglio 2013 "modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière", in vigore dal 1° gennaio 2018. Cfr. M. VRANCKEN, *Actualités et perspectives du warrant*, in *Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège*, 2013, 2, p. 187 ss., per una interessante descrizione del diritto e della prassi precedenti la riforma delle *sûretés*: il sistema basato sul "warrant-cédule" (la cui prima disciplina risale alla legge 18 novembre 1862 *portant institution du système des warrant*) sarebbe (stato) emblematico delle difficoltà del sistema di garanzie mobiliari belga, in conseguenza della coesistenza di diversi regimi e della sua rigidità (e il limitato spazio accordato alla volontà delle parti). V. S. ACETO DI CAPRIGLIA, *Pegno non possessorio: garanzia reale anomala. Uno studio di diritto comparato*, in *Rev. Boliv. de Derecho*, n. 37, 2024, pp. 224-261, per un quadro di sintesi aggiornato sul pegno senza spossamento in Italia e per riferimenti ad alcune fattispecie previste in altri ordinamenti.

a registri, generali o settoriali) e ad adottare un criterio funzionale ai fini della qualificazione di una data operazione in termini di garanzia⁷⁴.

Tutto ciò premesso, la Legge Modello sui *warehouse receipts* è un tassello nella costruzione di un quadro armonizzato di regole sui *warehouse receipts* e costituisce un punto di riferimento per i paesi (‘in via di sviluppo’) – e per i mercati (materie prime agroalimentari) cui è primariamente indirizzata – e che sono maggiormente impegnati nei processi di riforma necessari a renderli maggiormente competitivi. E’, al tempo stesso, un contributo allo sforzo di armonizzazione delle regole sulle garanzie mobiliari e un’occasione di riflessione sui limiti e i margini di miglioramento degli ordinamenti interni. Per cercare di valutare il potenziale impatto concreto della Legge Modello⁷⁵, occorrerebbe ricostruire e comprendere, nei limiti del possibile, il funzionamento delle operazioni di finanziamento nella prassi commerciale, tenuto conto delle specificità dei diversi mercati delle materie prime e del peso delle tipologie di garanzie concorrenti⁷⁶.

⁷⁴ In generale, con riferimento all’Africa, v. l’*Acte uniforme portant organisation des sûretés*, adottato dall’OHADA (*Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires*, sistema giuridico sovranazionale nato per unificare e modernizzare il diritto commerciale in 17 Paesi dell’Africa subsahariana) il 17 aprile 1997 è poi da un nuovo *Acte uniforme* adottato il 15 dicembre 2010. V. *L’acte uniforme portant organisation des sûretés, sous la direction di J.J. Ansault - P. Crocq*, Paris, 2023; M. DUBOVEC - L. GULLIFER, *Secured Transactions Law Reform in Africa*, London, 2019. Con riferimento all’Asia, L. Gullifer - D. Neo (eds), *Secured transactions law in Asia: principles, perspectives and reform*, London, 2022.

⁷⁵ La comparazione tra le discipline dei diversi ordinamenti potrebbe non essere determinante ai fini del giudizio. Nel diritto interno e nella prospettiva sovranazionale potrebbero riscontrarsi dei problemi di disciplina nella circolazione dei *warehouse receipts*: sia la risalente dottrina italiana, sia quella francese, hanno evidenziato, per esempio, la poca chiarezza delle regole sull’esercizio delle azioni disponibili al creditore insoddisfatto e l’individuazione degli stessi soggetti verso cui agire in rivalsa; l’incertezza circa l’effettività della garanzia potrebbe scoraggiare i finanziamenti. Tuttavia, l’eventuale insuccesso dei *warehouse receipts* potrebbe non essere imputabile a tali carenze normative, ma derivare, come evidenziato nei diversi studi in materia, da altri fattori, giuridici o extra-giuridici: per esempio, il mercato potrebbe offrire garanzie maggiormente competitive; potrebbe mancare il necessario supporto istituzionale in un paese in via di sviluppo; potrebbero mancare le infrastrutture).

⁷⁶ Le considerazioni e constatazioni di P. ABBADESSA (*Note sulla doppia dichiarazione dei titoli di deposito*, cit., p. 310), pur se risalenti al 1966 e incentrate sul contesto italiano, valgono a fortiori, nell’attuale mercato globalizzato: “Certamente una ricostruzione completa ed esauriente dell’attuale prassi commerciale è pressoché impossibile, dal momento che in pratica la circolazione dei titoli e le forme in cui essa avviene sono il risultato di un complesso di fattori diversi e contrastanti, che mutano in relazione a merci e mercati. E’ tuttavia possibile individuare alcuni fenomeni che, pur valutati con l’opportuna cautela, possono dirsi generali”.

Abstract [Ita]

Nel 2024, l'UNCITRAL e l'UNIDROIT hanno adottato congiuntamente una Legge Modello “on warehouse receipts” (“ricevute di magazzino”). L'obiettivo principale della Legge Modello è quello di agevolare, attraverso le ricevute di deposito, l'accesso al credito per i piccoli produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo. La normativa italiana prevede una serie di disposizioni che disciplinano la stessa materia trattata dalla Legge Modello (“magazzini generali”, “fedi di deposito” e “note di pegno”), introdotte nella seconda metà del XIX secolo ad imitazione del modello francese, a sua volta ispirato all'esperienza inglese. Tuttavia, attualmente in Italia le ricevute di deposito sembrano essere un retaggio del passato. Questo articolo delinea brevemente la normativa italiana e i suoi precedenti; presenta gli obiettivi e i contenuti principali della Legge Modello; infine, colloca la Legge Modello nel più ampio contesto dell'armonizzazione delle garanzie reali mobiliari.

Parole chiave: warehouse receipts; warrant; Legge Modello.

Abstract [Eng]

In 2024, UNCITRAL and UNIDROIT jointly adopted a Model Law on Warehouse Receipts. The Model Law's primary purpose is to facilitate access to credit for small-scale agricultural producers in developing countries through warehouse receipts. Italian law has a set of provisions governing the same subject matter dealt with by the Model Law (“magazzini generali”, “fedi di deposito” and “note di pegno”), which was originally introduced following the French model, which in turn was inspired by the English experience. However, nowadays in Italy warehouses receipts seems to be a relic of history. This article briefly outlines the Italian regulation and its precedents, then presents the Model Law's objectives and its main contents; finally, the Model Law is placed within the broader context of the harmonization of secured transactions law.

Keywords: warehouse receipts; warrant; Model Law.